SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 giugno 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 febbraio 2020, n. **60**.

Regolamento recante l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute» e, in particolare, l'articolo 10, comma 2, che prevede che, con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti» e, in particolare, l'articolo 46, comma 1, lettere *b)* e *c)*, che ripartisce le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere nel settore «ingegneria industriale» e nel settore «ingegneria dell'informazione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi delle lauree universitarie;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 maggio 2019;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota dell'8 novembre 2019;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Tenuta dell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici

1. L'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, istituito a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è tenuto dal Consiglio nazionale degli ingegneri, che ne cura la pubblicazione e l'aggiornamento periodico.

2. L'elenco di cui al comma 1 è suddiviso nelle sezioni A e B.

Art. 2.

Ambito di competenza professionale

1. È iscritto nella sezione A dell'elenco di cui all'articolo 1 l'ingegnere biomedico e clinico che ha competenza professionale nelle seguenti attività tipiche documentabili: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, l'attività di installazione, il collaudo, la gestione, il controllo, la manutenzione, le verifiche e la valutazione di appropriatezza tecnologica di progetti-prodotti-processi, la formazione e l'assistenza all'uso di dispositivi, dispositivi medici e diagnostici in vitro, materiali, processi, macchine ed impianti per la salute, sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi che nelle amministrazioni pubbliche, enti privati e istituti di ricerca.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'ingegnere biomedico e clinico è legittimato a operare su dispositivi, materiali, processi, macchine, apparati ed impianti, tecnologie biomediche e a coadiuvare il personale medico, odontoiatrico e sanitario nell'applicazione delle tecnologie a favore del paziente senza compiere specificatamente atti diagnostici, terapeutici o di riabilitazione.

3. È iscritto nella sezione B dell'elenco di cui all'articolo 1 l'ingegnere biomedico e clinico *iunior* che ha competenza professionale nelle seguenti attività tipiche documentabili: il concorso e la collaborazione alle attività di pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, attività di installazione, collaudo, gestione, controllo, manutenzione, verifiche e valutazione di appropriatezza tecnologica di progetti-prodotti-processi, formazione e assistenza all'uso di dispositivi, dispositivi medici e diagnostici in vitro, materiali, processi, macchine ed impianti per salute, sia nella libera professione e nelle imprese manifatturiere o di servizi, sia nelle amministrazioni pubbliche, enti privati e istituti di ricerca, nonché direttamente le attività di cui sopra che implichino l'uso di metodologie standardizzate o di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.
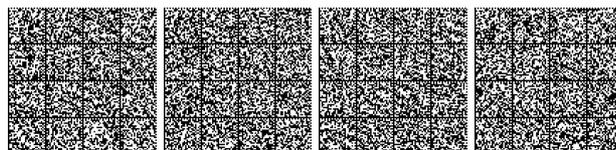
Art. 3.

Requisiti di iscrizione

1. Costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione A dell'elenco di cui all'articolo 1:

a) il possesso di un titolo di laurea magistrale nella classe LM-21 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 o di laurea specialistica nella classe 26/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 in ingegneria biomedica, ovvero di laurea in ingegneria biomedica conseguita secondo le previsioni dell'ordinamento degli studi universitari previgente al citato decreto n. 509 del 1999;

b) l'iscrizione attiva all'Albo degli ingegneri nella sezione A dei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione, ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

2. Quando il possesso di competenze afferenti alla disciplina dell'ingegneria biomedica e clinica sono certificate dal Consiglio nazionale degli ingegneri ai sensi dell'articolo 5, costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione A dell'elenco di cui all'articolo 1:

a) il possesso di un titolo di laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 o di laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, diversi dai titoli di cui al comma 1, lettera *a)*, in materie che consentono l'iscrizione all'Albo degli ingegneri nei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione della sezione A, ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero il possesso di laurea in ingegneria conseguita precedentemente all'entrata in vigore del citato decreto n. 509 del 1999;

b) l'iscrizione attiva all'Albo degli ingegneri nei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione della sezione A, ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

3. Costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione B dell'elenco di cui all'articolo 1:

a) il possesso di un titolo di laurea nelle classi L-8 (ingegneria dell'informazione) e L-9 (ingegneria industriale) di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 o di laurea nelle classi 9 (ingegneria dell'informazione) e 10 (ingegneria industriale), di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509;

b) l'iscrizione attiva all'Albo degli ingegneri nei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione della sezione B, ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

c) il possesso di competenze in materia di ingegneria biomedica e clinica certificate dal Consiglio nazionale degli ingegneri ai sensi dell'articolo 5.

Art. 4.

Procedura di iscrizione

1. I professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 sono iscritti, su base volontaria, nell'elenco di cui all'articolo 1 secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5.

Certificazione delle competenze

1. Il Consiglio nazionale degli ingegneri disciplina con proprio regolamento da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e previo parere vincolante del Ministero della giustizia, le procedure per la certificazione delle competenze necessarie per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 febbraio 2020

Il Ministro della giustizia: BONAFEDE

Il Ministro della salute: SPERANZA

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1157

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto all'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse-

re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 11 gennaio 2018, n. 3:

«Art. 10. *(Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici)*. — 1. È istituito presso l'Ordine degli ingegneri l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici.

2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco nazionale di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 46, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328:

«Art. 46. *(Attività professionali)*. — 1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'art. 45, comma 1:

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 10, comma 1, delle legge 11 gennaio 2018, n. 3, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, reca: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, reca: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei».

— Si riporta il testo dell'art. 45 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328:

«Art. 45. *(Sezioni e titoli professionali)*. — 1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:

a) civile e ambientale;

b) industriale;

c) dell'informazione.

2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;

b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;

c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.

3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale *iunior*;

b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale *iunior*;

c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione *iunior*.

4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri - settore industriale"; "sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri *iuniores* - settore industriale"; "sezione degli ingegneri *iuniores* - settore dell'informazione".».

20G00076

DECRETO 3 marzo 2020, n. **61**.

Regolamento recante la determinazione delle modalità di destinazione alla Corte penale internazionale di somme, beni e utilità confiscati.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 20 dicembre 2012, n. 237, recante «Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale», e, in particolare, l'articolo 21, comma 5, che rinvia a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la individuazione delle modalità di messa a disposizione della Corte penale internazionale delle somme, beni e utilità confiscati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Teso unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», in particolare gli articoli 149-156;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, recante «Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca», in particolare l'articolo 14;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 28 settembre 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con nota del 26 novembre 2019;

Considerata la necessità di determinare i criteri con cui destinare alla Corte penale internazionale somme, beni e utilità confiscati;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Determinazione delle modalità di messa a disposizione di somme, beni e utilità alla Corte penale internazionale

1. Salvo diverso accordo con la Corte penale internazionale, le somme conseguite dalla Corte di appello di Roma in esecuzione dei provvedimenti di confisca emessi dalla Corte penale internazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 5, della legge 20 dicembre 2012, n. 237, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, al capo XI - capitolo n. 3530 - articolo 5, per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

2. Il Ministero della giustizia trasferisce alla Corte penale internazionale le somme oggetto di riassegnazione di cui al comma 1, dedotti i diritti del concessionario, le spese di custodia ed ogni altro onere della procedura di confisca.

3. Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso dal denaro e il bene può essere venduto, la Corte di appello dì Roma procede alla vendita dello stesso bene secondo le modalità previste dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anticipando le spese della procedura ai sensi dell'articolo 156 del citato decreto.

4. Alle somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

5. Il Ministero della giustizia trasferisce alla Corte penale internazionale le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 3, dedotte le spese di amministrazione e gli oneri della procedura di confisca e di vendita.

6. Nel caso in cui i beni oggetto di confisca rimangano invenduti o non sia possibile il loro trasferimento, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma ne informa il Ministro della giustizia per l'avvio delle procedure di consultazione con la Corte penale internazionale ai sensi dell'articolo 22 della legge 20 dicembre 2012, n. 237.

7. In ogni caso non si provvede alla vendita o alla destinazione alla Corte penale internazionale del bene oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale. Rispetto a tali beni si applicano le norme di settore vigenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 marzo 2020

Il Ministro della giustizia
BONAFEDE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1173

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 21 della citata legge 20 dicembre 2012, n. 237:

«Art. 21 *(Esecuzione di pene pecuniarie e degli ordini di riparazione).* — 1. – 4. (*Omissis*).

5. Le somme, i beni e le utilità confiscati sono messi a disposizione della Corte penale internazionale dal Ministro della giustizia, secondo modalità individuate con decreto dello stesso Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Si riporta il testo degli articoli 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 e 156 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115:

«Art. 149 *((R) Raccordo).* — 1. La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale è regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali.

Art. 150 ((L) *Restituzione di beni sequestrati*). — 1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.

2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.

4. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende.

Art. 151 *((L) Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari)*. — 1. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.

2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.

3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.

4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario

5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.

6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.

7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.

Art. 152 *((R) Vendita)*. — 1. La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.

2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.

3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui è stata disposta la confisca.

Art. 153 *((R) Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati)*. — 1. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.

2. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità tecniche e le forme più idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154.

Art. 154 *((L) Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori)*. — 1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.

2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.

3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo.

Art. 155 *((L) Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)*. — 1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato;

b) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;

b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;

c) l'indennità di custodia;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Art. 156 *((R) Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)*. — 1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono:

a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;

b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;

c) l'indennità di custodia;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.».

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137:

«Art. 14 *(Destinazione delle somme e dei beni confiscati)*. — 1. Salvo diverso accordo con lo Stato di emissione, le somme conseguite dallo Stato italiano quale Stato di esecuzione affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri:

a) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una somma pari o inferiore ad euro 10.000, per l'intero importo;

b) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una somma superiore a euro 10.000, per una misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto, con restituzione allo Stato di emissione del residuo.

2. Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso dal denaro e il bene può essere venduto, le somme ricavate dalla vendita dei beni sono ripartite secondo i criteri di cui al comma 1.

3. Ai beni diversi dalle somme di denaro, che non possono essere venduti o trasferiti allo Stato di emissione si applica la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca: quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, i beni sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato e sono destinati all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, secondo le disposizioni del Libro I, Titolo III, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. L'Italia, quale Stato di esecuzione, non è tenuta a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale. Rispetto a tali beni restano applicabili le norme vigenti.».

Note all'art. 1:

— Per l'articolo 21, comma 5, della citata legge 20 dicembre 2012, n. 237, si veda nelle note alle premesse.

— Per gli articoli 152 e 156 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 22 della citata legge 20 dicembre 2012, n. 237:

«Art. 22 *(Consultazioni con la Corte penale internazionale per l'esecuzione di pene pecuniarie, di misure patrimoniali e degli ordini di riparazione)*. — 1. Se, a seguito di richiesta di sequestro o di confisca di beni o di esecuzione degli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi degli articoli 75 e 85 dello statuto, da parte della Corte penale internazionale, insorgono difficoltà nell'esecuzione, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma ne informa preventivamente il Ministro della giustizia per l'avvio delle procedure di consultazione anche ai fini della conservazione dei mezzi di prova.».

20G00077
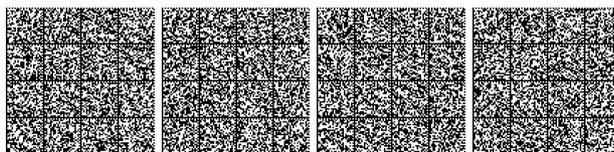
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 maggio 2020.

Disposizioni urgenti in materia di interventi compensativi in favore dei frantoi oleari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» - legge comunitaria 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 2007, n. 40, Supplemento ordinario;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»;

Visto il decreto ministeriale H-393 del 4 luglio 2007 - «Disposizioni attuative dell'art. 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 - legge comunitaria 2006 - concernenti le comunicazioni periodiche all'Agea in materia di produzioni di olio di oliva e di olive da tavola. Adempimenti da parte dei frantoi oleari e delle imprese di trasformazione delle olive da tavola»;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2009, n. 8077 recante «Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento n. 182/2009/CE della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il regolamento n. 1019/2002/CE della Commissione del 13 giugno 2002»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 23 dicembre 2013, n. 16059 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti»;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2018 - «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana.»;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2018 - «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nella Regione Puglia»;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2015, «Dichiarazione del carattere di eccezionalità per i danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nei territori della Regione Puglia dal 1º gennaio 2014 al 30 giugno 2015» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 2015, n. 178;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 2015, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità per i danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nella Provincia di Brindisi» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 2015, n. 282;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2015, «Dichiarazione del carattere di eccezionalità per i danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio 2015 al 30 agosto 2015» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2015, n. 301;

Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 2019, n. 1785, con il quale è stato approvato il «Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella*», finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare, in particolare della filiera olivicola, nei territori interessati dalla diffusione della *Xylella fastidiosa*;

Visto il decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484 - Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8-*quater* della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca», l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali» e l'art. 14 «verifiche relative agli aiuti *de minimis*»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 78;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Considerato che, in applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 luglio 2007, i frantoi oleari erano tenuti alla comunicazione in forma elettronica, entro il 10 di ogni mese, dei quantitativi totali di olive molite ai fini della produzione di olio di oliva (extra vergine, olio di oliva vergine e lampante);

Considerato che il decreto ministeriale n. 8077/2009, all'art. 7, comma 1, ha stabilito che ai fini dei controlli, i frantoi, le imprese di condizionamento e i commercianti di olio sfuso sono obbligati alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale sono annotati i carichi e gli scarichi di olive destinate alla produzione di olio, le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine;

Considerato che il decreto ministeriale n. 8077/2009, all'art. 7, comma 3, ha previsto l'esenzione dall'obbligo di tenuta del registro per gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, purché ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi nonché per gli oli assoggettati al sistema di controllo delle DOP/IGP (art. 7, comma 2);

Considerato che l'art. 12 del decreto ministeriale 23 dicembre 2013 ha disposto che le comunicazioni mensili all'Agea continuassero sino alla completa attivazione delle funzionalità del registro di cui all'art. 5 del decreto ministeriale stesso;

Considerato che, in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento UE n. 299/2013, la circolare Mipaaf n. 0007524 del 20 dicembre 2013 ha istituito un «registro provvisorio» a partire dal 1° gennaio 2014;

Considerato che gli operatori obbligati alla tenuta del registro telematico di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 10 novembre 2009 erano tenuti alla registrazione dei dati relativi agli oli di oliva extra vergini e vergini ma potevano scegliere, ai sensi della precitata circolare, di effettuare le registrazioni delle movimentazioni degli oli a DOP/IGP e degli oli di oliva lampanti nel «registro provvisorio»;

Preso atto che l'obbligo delle registrazioni delle operazioni di molitura per la produzione di oli extra vergine di oliva a DOP/IGP e di oli di oliva lampanti nel registro telematico è stato introdotto per i frantoi oleari dal decreto ministeriale 23 dicembre 2013, solo a partire dalla campagna di commercializzazione 2015-2016;

Ritenuto di dover specificare le modalità di applicazione dell'aiuto disposto dall'art. 10 e seguenti del decreto ministeriale 6 marzo 2020, n. 2484 - Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8-*quater* della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia»;

Considerato che nella campagna 2018-2019, in concomitanza alla presenza della *Xylella* si sono verificati altri eventi naturali che concorrono al decremento della produzione di olive e che quindi, al fine di valutare il nesso di causalità, è necessario tenere conto anche della produzione della campagna 2019-2020, nella quale tali eventi non si sono manifestati;

Decreta:

Art. 1.

Base di calcolo

1. Il quantitativo medio di olive lavorate nel biennio 2012-2013 di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 6 marzo 2020, n. 2484, è determinato sulla base dei dati delle campagne olearie 2012/2013 e 2013/2014 risultanti:

a) dal registro di cui all'art. 5, commi 1 e 8 del decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 16059;

b) dal registro provvisorio di cui alla circolare Mipaaf n. 7524 del 20 dicembre 2013;

c) dalle comunicazioni effettuate mensilmente in applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 luglio 2007.

2. Fino al termine della campagna di commercializzazione 2014-2015, sarà preso in considerazione il maggior quantitativo riscontrato nelle registrazioni di cui al comma precedente.

Art. 2.

Ricognizione preventiva

1. Al fine di semplificare il procedimento di erogazione dell'aiuto per i beneficiari, è disposta una ricognizione preventiva a cura di Agea, dei dati e delle informazioni in possesso della pubblica amministrazione necessari ad individuare i beneficiari ammissibili al sostegno.

2. Le modalità e le procedure per le attività di ricognizione di cui al comma 1 sono definite dall'organismo pagatore Agea come stabilito dall'art. 12 del decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484.

3. Gli esiti della ricognizione preventiva sono comunicati ai soggetti interessati ed inclusi in un elenco pubblicato entro il 15 giugno 2020, sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di Agea.

4. I dati e le informazioni risultanti dalla ricognizione preventiva possono essere integrati a cura dell'interessato, dietro presentazione di idonea documentazione amministrativa e contabile.

5. Coloro che ritengono di essere in possesso dei requisiti per rientrare tra i soggetti interessati e non risultano nell'elenco pubblicato, possono partecipare alla procedura di ricognizione preventiva con le modalità definite ai sensi del comma 2.
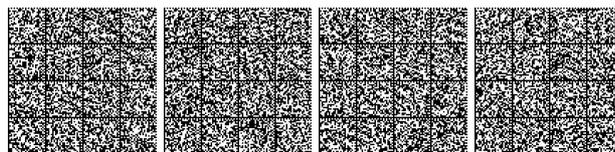
6. Qualora il frantoio oleario abbia iniziato o ripreso le proprie attività produttive in una delle campagne successive al biennio 2012-2013 e sino alla campagna 2016-2017, a seguito della concessione di incentivi pubblici finalizzati all'ampliamento, all'ammodernamento e alla ristrutturazione ovvero, qualora ubicato in zona non infetta al momento dell'impianto delle strutture aziendali, può partecipare alla procedura di ricognizione preventiva con le modalità definite ai sensi del comma 2.

Art. 3.

Nesso di causalità

1. Il nesso di causalità tra la riduzione o interruzione dell'attività molitoria e la diffusione della *Xylella fastidiosa* si verifica al determinarsi delle seguenti condizioni:

a) ubicazione del frantoio all'interno di un'area individuata ai sensi dei decreti ministeriali 21 luglio 2015, 23 novembre 2015 e 11 dicembre 2015, citati in premessa, con cui è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'infezione degli organismi nocivi ai vegetali per i danni causati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali nei territori agricoli in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

ovvero

b) ubicazione del frantoio all'interno di un'area delimitata come infetta ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 e successive modifiche ed integrazioni;

inoltre

c) decremento delle quantità di olive molite di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484, nei limiti del valore medio delle produzioni riferite alle campagne 2018-2019 e 2019-2020.

2. Per i frantoi non ubicati nell'area di cui alla lettera *a)*, il pagamento dell'aiuto è subordinato al verificarsi della condizione di cui alla lettera *c)* per la maggior parte dei frantoi ubicati nel medesimo comune e nei comuni ad esso limitrofi.

Art. 4.

Controlli

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 5 del decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484, l'Agea, al momento del saldo, effettua i controlli previsti dalle seguenti disposizioni:

a) comma 7 dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 23;

b) art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;

c) art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

d) art. 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2020

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 561

20A03225

DECRETO 8 giugno 2020.

Adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ed in particolare gli articoli 31 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e 32 - Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 807/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista la nota 2164 del 27 febbraio 2020 con la quale il Mipaaf ha trasmesso alla Conferenza permanente Stato-regioni la metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane, in applicazione dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013, nonché l'elenco dei comuni e dei fogli di mappa interessati;

Vista la presa d'atto della Conferenza permanente Stato-regioni espressa nella seduta dell'8 aprile 2020 (repertorio atti 65/CSR dell'8 aprile 2020);

Vista la nota n. 12915 del 15 aprile 2020 di trasmissione della suddetta metodologia e risultante elenco alla Commissione europea;

Vista la comunicazione del 20 maggio 2020 con la quale si comunica che i competenti servizi della Commissione europea non hanno formulato nessuna obiezione;

Ritenuto di dover portare a termine il procedimento di identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane con l'adozione di un provvedimento conclusivo;

Decreta:

Articolo unico

A conclusione del procedimento di identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane, in applicazione dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013, si adotta la metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e l'elenco dei comuni e dei fogli di mappa interessati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 8 giugno 2020

Il Ministro: BELLANOVA

AVVERTENZA:

È possibile consultare il documento metodologico e l'elenco dei comuni e dei fogli di mappa interessati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, al link di riferimento: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15568

20A03212

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 marzo 2020.

Nomina del commissario straordinario della società «Galimberti S.p.a.» in amministrazione straordinaria, in Milano.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, decreto legislativo n. 270/1999);

Visto il decreto in data 19 marzo 2020, acquisito agli atti in data 23 marzo 2020, con il quale il Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Galimberti S.p.a, C.F. 01561850130, avente sede legale in Milano - via Matteo Bandello n. 5 - iscritta al registro delle imprese di Milano;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, n. 60 - Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Vista la propria direttiva del 19 luglio 2018 in ordine ai criteri da adottare per la designazione dei commissari giudiziali e per la nomina dei commissari straordinari e dei Comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Richiamato il proprio parere del giorno 11 settembre 2019, espresso ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 270/1999, nel quale, all'esito dell'estrazione a sorte dei professionisti prevista dalla citata direttiva, è stato indicato quale commissario giudiziale della società Galimberti S.p.a. il dott. Maurizio De Filippo;
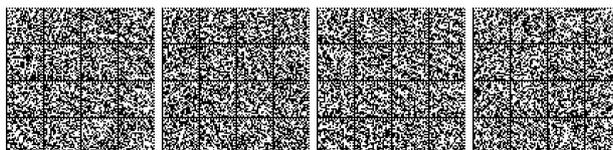
Tenuto conto dell'attuale situazione emergenziale, che impone l'adozione di scelte rapide e mirate, finalizzate all'individuazione diretta di adeguata professionalità, in grado, fin da subito, di perseguire idonee metodologie operative volte, in via principale, alla tutela dei livelli occupazionali;

Ritenuto altresì, di dover nominare come commissario straordinario il medesimo professionista, già nominato quale commissario giudiziale nella dichiarazione dello stato di insolvenza, datata 9 gennaio 2020, al fine di garantire la continuità dell'attività, anche nell'ottica di ottimizzare le risorse e valorizzare l'esperienza acquisita;

Vista la dichiarazione sostitutiva prodotta dal suddetto professionista;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Galimberti S.p.a. è nominato commissario straordinario il dott. Maurizio De Filippo, nato a Catanzaro il 15 ottobre 1968.

Art. 2.

L'incarico di cui all'art. 1 è limitato al periodo di esecuzione del programma della procedura ed andrà, pertanto, a scadenza, in caso di adozione di un programma di cessione dei complessi aziendali, alla data del decreto del competente tribunale, con il quale è dichiarata la cessazione dell'esercizio di impresa a norma dell'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero alla chiusura della procedura, in caso di adozione di un programma di ristrutturazione.

Il presente provvedimento è comunicato:

al Tribunale di Milano;

alla Camera di commercio di Milano, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Lombardia;

al Comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A03231

DECRETO 16 aprile 2020.

Scioglimento d'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, di trecentotrenta società cooperative aventi sede nelle Regioni Basilicata, Sardegna e Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132».

Considerato che dagli accertamenti effettuati le trecentotrenta società cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto, non depositano il bilancio da più di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disposizioni di attuazione del codice civile;

Considerato che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato al presente decreto è stato effettuato l'accesso al Sistema *Sister* che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali;

Decreta:

Art. 1.

È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di trecentotrenta società cooperative aventi sede nelle Regioni Basilicata, Sardegna e Veneto riportate nell'allegato elenco parte integrante del decreto;

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Art. 3.

I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2020

Il direttore generale: SCARPONI

ALLEGATO

ELENCO N.7 SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
1	ALTHEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01205280777	MT - 80505	TRICARICO	MT	BASILICATA	2013	14/04/2010
2	BASILICATA LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA	01173600774	MT - 78050	PISTICCI	MT	BASILICATA	2008	31/07/2008
3	CANTINA DI BACCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	01117750776	MT - 73827	BERNALDA	MT	BASILICATA	2009	04/04/2005
4	CE.DI.B. SOCIETA' COOPERATIVA	01023950775	MT - 67251	PISTICCI	MT	BASILICATA	2011	09/06/2000
5	CONSORZIO TERRE LUCANE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	01177630777	MT - 78320	PISTICCI	MT	BASILICATA	2008	28/11/2008
6	COOP. DEL SOLE - SOC. COOP.	01199750777	MT - 80108	TRICARICO	MT	BASILICATA	NO	05/02/2010
7	COOPERATIVA EDILIZIA SIRIO QUATTRO	00234030773	MT - 40626	MATERA	MT	BASILICATA	2010	03/02/1982
8	COOPERATIVA IL SOLE" - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	01248730770	MT - 84177	TURSI	MT	BASILICATA	NO	06/12/2012
9	D & G MUTUI SOC. COOP.	01226240776	MT - 82250	MATERA	MT	BASILICATA	NO	29/07/2011
10	DI.AZ. DIVANI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LI MITATA	00681140778	MT - 65242	MATERA	MT	BASILICATA	2009	03/03/1999
11	DOMUS NOTA - SOC. COOP	00325190775	MT - 38823	MATERA	MT	BASILICATA	2013	08/10/1980
12	HOME - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	01213170770	MT - 81164	MATERA	MT	BASILICATA	NO	02/11/2010
13	LA MURGESE - SOCIETA' COOPERATIVA	01111770770	MT - 73480	MATERA	MT	BASILICATA	2011	10/01/2005
14	MATERA TRASPORTI SOC.COOP.	01148180779	MT - 76149	MATERA	MT	BASILICATA	NO	12/02/2007
15	MEDIASITI SOCIETA' COOPERATIVA	01075540771	MT - 70789	MONTESCAGLIOSO	MT	BASILICATA	2009	19/12/2002
16	MENS IN CORPORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01134590775	MT - 75142	GORGOGLIONE	MT	BASILICATA	2012	20/04/2006
17	MULTIFUNZIONE SOC. COOP.	01227830773	MT - 82380	IRSINA	MT	BASILICATA	NO	13/09/2011
18	NEW COOP BEATI GLI ULTIMI SOCIETA' COOPERATIVA	01247410770	MT - 84072	BERNALDA	MT	BASILICATA	2013	05/11/2012
19	NUOVA CALLE SOC. COOP. AGRICOLA	01214070771	MT - 81243	TRICARICO	MT	BASILICATA	NO	19/11/2010
20	NUOVA STIL - SOCIETA' COOPERATIVA	01173760776	MT - 78045	MATERA	MT	BASILICATA	2011	06/08/2008
21	PROJECT LIFE - COOPERATIVA SOCIALE	01108430776	MT - 73196	GRASSANO	MT	BASILICATA	2008	04/11/2004
22	RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA	01273420776	MT - 86199	BERNALDA	MT	BASILICATA	NO	11/06/2014
23	SAN PIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	01226040770	MT - 82253	SCANZANO JONICO	MT	BASILICATA	NO	26/07/2011
24	SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI COLLETTIVI PER LA RIFORMA FONDIAR IA CALLE	00050010776	MT - 17079	TRICARICO	MT	BASILICATA	2009	12/05/1955
25	SOCIETA' COOPERATIVA TRASPORTI LUCANIA	01202750772	MT - 80411	SCANZANO JONICO	MT	BASILICATA	NO	12/03/2010
26	SUD FINANCIAL SOCIETA' COOPERATIVA	02958980837	MT - 80567	MATERA	MT	BASILICATA	2009	27/02/2008
27	TRASPORTI E LOGISTICA - SOCIETA' COOPERATIVA	01180100776	MT - 78583	SCANZANO JONICO	MT	BASILICATA	2009	16/01/2009
28	8 GIUGNO 2006 - SOCIETA' COOPERATIVA	01650120767	PZ - 124381	VIETRI DI POTENZA	PZ	BASILICATA	2010	29/06/2006
29	A. MANUZIO SOCIETA' COOPERATIVA	01021750763	PZ - 75181	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	BASILICATA	2009	22/05/1989
30	ACLI SERVIZI E AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01698270764	PZ - 127791	VENOSA	PZ	BASILICATA	2011	21/02/2008
31	AGRITURISMO ISCA RICOTTA SOCIETA' COOPERATIVA	01520030766	PZ - 115448	MELFI	PZ	BASILICATA	2009	20/06/2002
32	AKIRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01832820763	PZ - 137752	VIGGIANO	PZ	BASILICATA	2012	31/08/2012
33	ALLI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA DI SERVIZI COLLETTIVI	00099620767	PZ - 41213	MARSICOVETERE	PZ	BASILICATA	2009	11/10/1967

ELENCO N.7 SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
34	ANONYMUS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01856900764	PZ - 139601	SAN FELE	PZ	BASILICATA	NO	08/05/2013
35	ARCO SOCIETA'COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	01636680769	PZ - 123534	LAURIA	PZ	BASILICATA	2009	05/02/2006
36	ARCOBALENO - SOCIETA' COOPERATIVA	01741780769	PZ - 130856	VIGGIANELLO	PZ	BASILICATA	NO	06/08/2009
37	ARREDAMENTI A & G SOC. COOP. A R.L.	01738440765	PZ - 130595	TITO	PZ	BASILICATA	NO	25/06/2009
38	BENESSERE WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01788490769	PZ - 134451	POTENZA	PZ	BASILICATA	2014	01/03/2011
39	CAB MAR - SOCIETA'COOPERATIVA A R.L.	01001620762	PZ - 74070	MARATEA	PZ	BASILICATA	211	29/09/1988
40	CER.FED. SOCIETA' COOPERATIVA	01772470769	PZ - 133145	BARILE	PZ	BASILICATA	NO	02/08/2010
41	CO.M.S. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	96001760766	PZ - 58457	SATRIANO DI LUCANIA	PZ	BASILICATA	1995	16/12/1980
42	CONSORZIO INNOVA - SOCIETA' COOPERATIVA	01777740760	PZ - 133549	POTENZA	PZ	BASILICATA	2010	20/10/2010
43	CR.SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01756370761	PZ - 131922	FILIANO	PZ	BASILICATA	2013	19/01/2010
44	DE CARLO COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L.	01768120766	PZ - 132795	RUOTI	PZ	BASILICATA	NO	26/05/2010
45	DELTA COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA	01890970765	PZ - 142214	RIONERO IN VULTURE	PZ	BASILICATA	NO	25/06/2014
46	DINO EXPRESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01798930762	PZ - 135190	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	BASILICATA	NO	22/06/2011
47	DOCTOR COFFEE & MISTER ICE - SOCIETA' COOPERATIVA	01494260761	PZ - 113867	POTENZA	PZ	BASILICATA	2012	16/11/2001
48	DOLCE VITA - SOCIETA' COOPERATIVA	01741450769	PZ - 130816	TRAMUTOLA	PZ	BASILICATA	2011	24/07/2009
49	ECOLOGICA DOLOMITI SOCIETA' COOPERATIVA	01469110769	PZ - 111667	CASTELMEZZANO	PZ	BASILICATA	2012	09/04/2001
50	EDIT SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01756620769	PZ - 131925	PICERNO	PZ	BASILICATA	NO	21/01/2010
51	ERIS SOCIETA' COOPERATIVA	01454480763	PZ - 110822	SATRIANO DI LUCANIA	PZ	BASILICATA	2009	07/08/2000
52	FARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01818630764	PZ - 136621	SPINOSO	PZ	BASILICATA	2012	05/03/2012
53	FEDERICO II SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	01643560764	PZ - 123944	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	BASILICATA	2009	10/04/2006
54	FI.DE.SA. - SOCIETA' COOPERATIVA	01765050768	PZ - 132492	POTENZA	PZ	BASILICATA	2011	15/04/2010
55	FREELY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS	96030780769	PZ - 108306	PIGNOLA	PZ	BASILICATA	2010	08/07/1999
56	GENESIS ASSISTANCE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01834060764	PZ - 137864	LAGONEGRO	PZ	BASILICATA	2014	19/09/2012
57	ICUKI GIUSEPPE - SOCIETA' COOPERATIVA	01552640763	PZ - 117560	TITO	PZ	BASILICATA	2008	30/05/2003
58	ICUKI TRASPORTI SOC. COOP A R.L.	01785910769	PZ - 134180	TITO	PZ	BASILICATA	2014	01/02/2011
59	ISPIS - LAVORO E SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA A	01462940766	PZ - 111410	POTENZA	PZ	BASILICATA	2008	28/02/2001
60	KENNEDY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01799600760	PZ - 135278	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	BASILICATA	NO	06/07/2011
61	LA BOTTEGA DELL'OGGETTISTICA SACRA E CIMITERIALE SOCIETA' COOPERATIVA	01370820761	PZ - 108212	POTENZA	PZ	BASILICATA	2009	21/07/1999
62	LA FUTURA DEL VULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	01795460763	PZ - 134923	RIONERO IN VULTURE	PZ	BASILICATA	NO	05/05/2011
63	LA GINESTRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01656020763	PZ - 124869	BELLA	PZ	BASILICATA	2008	02/10/2006
64	LA NUOVA TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	01512270768	PZ - 114804	POTENZA	PZ	BASILICATA	2009	10/04/2002
65	LA SFIDA - COOPERATIVA SOCIALE	01728020767	PZ - 129870	SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ	BASILICATA	2013	14/02/2009
66	LAVORI IN CORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01744630763	PZ - 131029	PIGNOLA	PZ	BASILICATA	2011	24/09/2009

ELENCO N.7 SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
67	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA	01737740769	PZ - 130557	VAGLIO BASILICATA	PZ	BASILICATA	NO	26/05/2009
68	MA. PIE. EDILE SOCIETA' COOPERATIVA	01830420764	PZ - 137523	BALVANO	PZ	BASILICATA	2013	18/07/2012
69	MA.RO. SOC. COOP. A R.L.	01866880766	PZ - 140463	FRANCAVILLA IN SINNI	PZ	BASILICATA	2013	18/09/2013
70	MASSERIE PALERMO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	01645530765	PZ - 124132	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	BASILICATA	2009	09/05/2006
71	MONSON - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01756420764	PZ - 131912	POTENZA	PZ	BASILICATA	NO	19/01/2010
72	OLIVICOLTORI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	85002350768	PZ - 22280	LAVELLO	PZ	BASILICATA	2010	21/08/1932
73	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	01206060764	PZ - 103292	POTENZA	PZ	BASILICATA	2009	22/09/1995
74	P.F.T. EURO-COSTRUZIONI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA	01339050765	PZ - 106876	VIETRI DI POTENZA	PZ	BASILICATA	2010	18/01/1999
75	PANDORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01833650763	PZ - 137822	TOLVE	PZ	BASILICATA	NO	11/09/2012
76	PENELOPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE	01890270760	PZ - 142242	LAVELLO	PZ	BASILICATA	NO	17/06/2014
77	PHOENIX SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	02047120510	PZ - 133387	ANZI	PZ	BASILICATA	2012	28/07/2010
78	POSTE MEDITERRANEE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01853250767	PZ - 139299	POTENZA	PZ	BASILICATA	2013	26/03/2013
79	PROGETTO PARCO POLLINO - SOCIETA' COPERATIVA A RESPONSABILITA'	01175590767	PZ - 83051	LATRONICO	PZ	BASILICATA	2008	03/09/1994
80	RES - SOCIETA' COOPERATIVA	01808970766	PZ - 135981	PICERNO	PZ	BASILICATA	NO	11/11/2011
81	S.G.R. SERVICES GROUP RETAIL COOPERATIVA DI PRODUZIONE	01816060766	PZ - 136483	RIONERO IN VULTURE	PZ	BASILICATA	NO	09/02/2012
82	SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01690030760	PZ - 127233	MELFI	PZ	BASILICATA	2008	12/11/2007
83	SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	01706070768	PZ - 128370	PATERNO	PZ	BASILICATA	2009	23/04/2008
84	SID RESTAURO E CALCHI - SOCIETA' COOPERATIVA	01742300765	PZ - 130893	ROTONDA	PZ	BASILICATA	2009	13/08/2009
85	SITOS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01720720760	PZ - 129310	CANCELLARA	PZ	BASILICATA	2011	02/12/2008
86	SOC.COOP. AGRI SERVICE A. R. L.	01142660768	PZ - 81511	VIGGIANO	PZ	BASILICATA	2012	29/04/1993
87	SOCIETA'COOPERATIVA MEDITERRANEA	01364590768	PZ - 107466	LAVELLO	PZ	BASILICATA	2009	17/05/1999
88	SOLE MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04830980654	PZ - 136309	MARSICOVETERE	PZ	BASILICATA	NO	01/06/2010
89	SPAZIO IN PIU' - SOCIETA' COOPERATIVA	01702760768	PZ - 128067	FORENZA	PZ	BASILICATA	2009	31/03/2008
90	TAPISROULANT - SOCIETA' COOPERATIVA	03622890717	PZ - 144567	BARAGIANO	PZ	BASILICATA	2012	16/10/2008
91	TRUCK RICAMBI SOC. COOP. A R.L.	01777130764	PZ - 133507	TITO	PZ	BASILICATA	NO	18/10/2010
92	TUTTI I COLORI DEL MERCURE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01783420761	PZ - 133978	CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ	BASILICATA	2013	12/01/2011
93	VANITY HAIR - SOCIETA' COOPERATIVA	01880440761	PZ - 141439	RIONERO IN VULTURE	PZ	BASILICATA	NO	17/02/2014
94	VERDITALIA COOPERATIVA AGRICOLA	06108840635	PZ - 110867	LAVELLO	PZ	BASILICATA	2010	26/04/1990
95	VINEOLAE SOCIETA' COOPERATIVA	01864530769	PZ - 140233	PIGNOLA	PZ	BASILICATA	NO	02/08/2013
96	A.G.S. LA BONTA' DAL FORNAIO SOCIETA' COOPERATIVA	03309450926	CA - 261343	ASSEMINI	CA	SARDEGNA	NO	20/05/2010
97	ALBARENA - SOCIETA' COOPERATIVA	03356490924	CA - 265142	SANLURI	CA	SARDEGNA	2011	21/02/2011
98	ANDROS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03295730927	CA - 260299	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	NO	03/03/2010
99	ARCADIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03389770920	CA - 267829	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	03/10/2011

ELENCO N.7 SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione
100	CALLER SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE	03114830924	CA - 247502	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2010	01/06/2007
101	CENTRO SERVIZI GENERALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03356140925	CA - 265113	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	23/02/2011
102	CERAMICA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03290870926	CA - 260017	PABILLONIS	CA	SARDEGNA	NO	10/02/2010
103	CO.@.LA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03400320929	CA - 268700	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	16/12/2011
104	CONSORZIO A MANU PIGADA SOC COOP CONSORTILE SOCIALE - ONLUS	03278030923	CA - 259080	SERRENTI	CA	SARDEGNA	2011	18/12/2009
105	CONSORZIO SOLARIS SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03305670923	CA - 261278	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2010	03/05/2010
106	COOPERATIVA U.N.T. SERVIZI GENERALI IN LIQUIDAZIONE	03401280924	CA - 269129	SANLURI	CA	SARDEGNA	NO	16/01/2012
107	DECIMO2010 AMBIENTE E TUTELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03308830920	CA - 261305	DECIMOMANNU	CA	SARDEGNA	2010	05/05/2010
108	DECOR COOP - STUCCATORI E DECORATORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA	03220420925	CA - 254922	VILLAMAR	CA	SARDEGNA	2012	15/01/2009
109	DONNICALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03176480923	CA - 251847	SIURGUS DONIGALA	CA	SARDEGNA	2010	06/05/2008
110	DUEMILADIECI SOCIETA' COOPERATIVA	03288100922	CA - 259697	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	NO	01/02/2010
111	ELICRISO MONT'E SONUS - SOCIETA' COOPERATIVA	03249890926	CA - 257052	VILLASIMIUS	CA	SARDEGNA	NO	13/05/2009
112	EMMETI - SOCIETA' COOPERATIVA	09923711007	CA - 259098	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2008	19/03/2008
113	EUROSAR - SOCIETA' COOPERATIVA	09924121008	CA - 265949	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2009	19/03/2008
114	FOR.MA.GI. SOCIETA' COOPERATIVA	03438840922	CA - 271567	SANLURI	CA	SARDEGNA	2012	12/07/2012
115	FORMATUR - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	03442570929	CA - 271841	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	2012	06/08/2012
116	FRAGIUANNI SOCIETA' COOPERATIVA	03381710924	CA - 267167	CAPOTERRA	CA	SARDEGNA	NO	14/07/2011
117	GAMELAND - SOCIETA' COOPERATIVA	03359510926	CA - 265370	DECIMOMANNU	CA	SARDEGNA	NO	11/03/2011
118	GIO.STE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA	03442650929	CA - 271849	DECIMOPUTZU	CA	SARDEGNA	NO	09/08/2012
119	GOLFO SANT'ELIA - SOCIETA' COOPERATIVA	03106640927	CA - 246879	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2010	24/04/2007
120	GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03434550921	CA - 271153	VILLAPUTZU	CA	SARDEGNA	2012	05/06/2012
121	GREEN SERVICE CARBONIA SOCIETA' COOPERATIVA	03349930929	CA - 264688	CARBONIA	CA	SARDEGNA	2011	27/01/2011
122	GUARDIAN SERVICE & DYNAMIC SOLUTIONS SOCIETA' COOPERATIVA	03373820921	CA - 266510	SELARGIUS	CA	SARDEGNA	NO	31/05/2011
123	HIMA - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	03425570920	CA - 270473	CAPOTERRA	CA	SARDEGNA	NO	21/04/2012
124	IL CRISTALLO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	03497480925	CA - 276021	SENORBI'	CA	SARDEGNA	NO	12/07/2013
125	IL VIOTTOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03349090922	CA - 264634	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	19/01/2011
126	INFANTIAE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02950080925	CA - 235335	ARBUS	CA	SARDEGNA	2012	17/02/2005
127	IRIS SERVIZI ASSICURATIVI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	03429150927	CA - 270733	CARBONIA	CA	SARDEGNA	NO	15/05/2012
128	LA CASA DEL PESCATORE SOCIETA' COOPERATIVA	03263070926	CA - 258054	SILIQUA	CA	SARDEGNA	NO	10/09/2009
129	LA NAVE DEI PIRATI - SOCIETA' COOPERATIVA	02926210929	CA - 233748	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2011	10/11/2004
130	LAGUNA BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02759440924	CA - 222231	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2009	02/08/2002
131	LAI INTONACI - SOCIETA' COOPERATIVA	03363690920	CA - 265686	VILLAMAR	CA	SARDEGNA	2012	04/04/2011
132	L'IMMACOLATA ASSISTANCE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	03338940921	CA - 263896	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	03/12/2010

ELENCO N.7 SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE								
N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
133	LOGOS ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02195530924	CA - 167795	VILLAMAR	CA	SARDEGNA	NO	20/10/1993
134	L'OSSIDIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03194340927	CA - 253142	VILLASPECIOSA	CA	SARDEGNA	2012	07/08/2008
135	M.D.S. SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	03089920924	CA - 245767	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2009	14/02/2007
136	MANM 4 MORI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	03440080921	CA - 271614	VILLAMASSARGIA	CA	SARDEGNA	2012	20/07/2012
137	MAREBLU -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	03281110928	CA - 259426	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	04/01/2010
138	MASONI BECCIU OVICAPRINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TIPO B	03437040920	CA - 271698	VILLACIDRO	CA	SARDEGNA	2012	30/07/2012
139	MOLENTARGIUS 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03388200929	CA - 267705	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	20/09/2011
140	NINE SOCIETA' COOPERATIVA	03326860925	CA - 262839	IGLESIAS	CA	SARDEGNA	NO	14/09/2010
141	NUOVA ARCADIA BIOEDILE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA NUOVA ARCADIA	03365190929	CA - 265806	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	08/04/2011
142	NUOVA SCANIA CAR - SOCIETA' COOPERATIVA	03383090929	CA - 267309	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	28/07/2011
143	NUOVA TREXENTA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	03404860920	CA - 269030	ORTACESUS	CA	SARDEGNA	2013	17/01/2012
144	NURAGHE UOVA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	03001800923	CA - 239232	VILLACIDRO	CA	SARDEGNA	2009	09/12/2005
145	ORTACESUS 2011 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03349530927	CA - 264656	ORTACESUS	CA	SARDEGNA	2011	17/01/2011
146	P.L.M. EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA- SOCIETA' COOPERATIVA	03459560920	CA - 273163	VILLAMAR	CA	SARDEGNA	NO	20/12/2012
147	PESCATORI FRECCIA DEL MARE - SOCIETA' COOPERATIVA	02748090921	CA - 221213	VILLASIMIUS	CA	SARDEGNA	2011	31/05/2002
148	PORTO PAGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	02779140926	CA - 223707	IGLESIAS	CA	SARDEGNA	2012	10/12/2002
149	PRIMA DOMU SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	03183870926	CA - 252365	VILLASIMIUS	CA	SARDEGNA	2008	03/06/2008
150	R.G.A. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03290350929	CA - 259842	VILLAMASSARGIA	CA	SARDEGNA	NO	04/02/2010
151	RIABITA - SOCIETA' COOPERATIVA	03376490920	CA - 266732	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	2012	14/06/2011
152	SA TANCA SOC. COOP. EDILIZIA	81002290922	CA - 193709	CARBONIA	CA	SARDEGNA	2010	14/06/1973
153	SANT IGNAZIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA"	01199960921	CA - 104425	SERRAMANNA	CA	SARDEGNA	2012	20/01/1982
154	SARDEGNA INTEGRATA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03363150925	CA - 265640	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	15/03/2011
155	SARDEGNA NATURA SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	03362160925	CA - 265562	BURCEI	CA	SARDEGNA	NO	29/03/2011
156	SARDEGNA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03178970921	CA - 252154	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2009	19/05/2008
157	SARDINIAN ECOLOGICAL LIGHT TRADING ITALIA	03490410929	CA - 275577	SANLURI	CA	SARDEGNA	NO	04/06/2013
158	SCIA' MAIN SOCIETA' COOPERATIVA	03293470922	CA - 260091	CALASETTA	CA	SARDEGNA	2011	23/02/2010
159	SERVIZI COMMERCIALI INTEGRATI SOCIETA' COOPERATIVA	03451410926	CA - 272472	GONNOSFANADIGA	CA	SARDEGNA	NO	17/10/2012
160	SOCIETA' COOPERATIVA A.G.M.	02831100926	CA - 227414	ELMAS	CA	SARDEGNA	2008	21/07/2003
161	SOCIETA' COOPERATIVA CONESIUM	03072440922	CA - 244404	GONNESA	CA	SARDEGNA	2008	23/11/2006
162	SOCIETA' COOPERATIVA MITA	03395330925	CA - 268261	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	NO	07/11/2011
163	SOCIETA' COOPERATIVA SARDEGNA SECURITY & SERVICE	03329340925	CA - 263029	SAN GIOVANNI SUERGIU	CA	SARDEGNA	2011	05/10/2010
164	SUN SERVICE SAR SOCIETA' COOPERATIVA	03373260920	CA - 266466	ASSEMINI	CA	SARDEGNA	2011	26/05/2011
165	TEAM NEWS SOCIETA' COOPERATIVA	03294050921	CA - 260146	SELARGIUS	CA	SARDEGNA	2010	26/02/2010

ELENCO N.7 SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
166	TURIMAR SOCIETA' COOPERATIVA	01679030922	CA - 138499	VILLAPUTZU	CA	SARDEGNA	2014	07/11/1986
167	U.G.M. SOCIETA' COOPERATIVA , CON DENOMINAZIONE	02780120925	CA-223767	CAPOTERRA	CA	SARDEGNA	2010	06/12/2002
168	UNA NUOVA GRANDE PROMESSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03455570923	CA - 272816	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	13/11/2012
169	VARKA E NOES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03255790929	CA - 257519	MARACALAGONIS	CA	SARDEGNA	NO	10/07/2009
170	VITA SERVICE SOC. COOP. ONLUS - COOPERATIVA SOCIALE	03299220925	CA - 260511	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	NO	12/03/2010
171	ALF@BETA SOCIETA' COOPERATIVA	01069870911	NU - 73370	NUORO	NU	SARDEGNA	2010	25/03/1999
172	ALLEVATORI UNITI SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	01386290918	NU - 97030	NUORO	NU	SARDEGNA	NO	24/03/2011
173	BIOAGRICOM SOCIETA' COOPERATIVA	01375800917	NU - 96205	SILANUS	NU	SARDEGNA	NO	14/12/2010
174	CENSEUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01396560912	NU - 97885	NUORO	NU	SARDEGNA	NO	21/12/2011
175	COOPERATIVA GIOVANILE MARE BLU -SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	00729180919	NU - 46984	LOTZORAI	NU	SARDEGNA	2013	22/10/1985
176	COOPERATIVA SOCIALE C.O.S.S.A.GI - ONLUS	01399570918	NU - 98093	LOTZORAI	NU	SARDEGNA	NO	23/01/2012
177	E.C.M. GOVERNANCE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	01354330910	NU - 94394	NUORO	NU	SARDEGNA	2011	10/02/2010
178	ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01248240911	NU - 86106	GALTELLI'	NU	SARDEGNA	2011	25/11/2005
179	FIAMME GIALLE ARBATAX SOC. COOP.A.R.L.	00887230910	NU - 53777	TORTOLI'	NU	SARDEGNA	2008	21/03/1991
180	ISOLA FELICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01245900913	NU - 85930	NUORO	NU	SARDEGNA	2009	11/10/2005
181	LA VALLE DEL BERCHIDA SOCIETA' COOPERATIVA	01277640916	NU - 88613	SINISCOLA	NU	SARDEGNA	2011	19/01/2007
182	OLIENA SERVICE QUALITA'SOCIETA' COOPERATIVA A RL	01449190915	NU - 102142	OLIENA	NU	SARDEGNA	NO	19/06/2014
183	S. E T. SOLIDARIETA' E TERRITORIO COOPERATIVA SOCIALE	01330410919	NU - 92574	SINISCOLA	NU	SARDEGNA	NO	26/01/2009
184	SALAMAGHE SERVIZI TURISTICI SOCIETA' COOPERATIVA	01136210919	NU - 77614	BUDONI	NU	SARDEGNA	2010	04/10/2001
185	SANTISSIMO CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.	01221750910	NU - 84060	GALTELLI'	NU	SARDEGNA	2009	16/09/2004
186	SARDEGNA INESPLORATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01237920911	NU - 86105	TORTOLI'	NU	SARDEGNA	2009	07/12/2005
187	SERVIZI SOCIALI LE SIRENE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DENOMINAZIONE	01287660912	NU - 89488	BARISARDO	NU	SARDEGNA	2011	14/05/2007
188	SOCIETA' COOPERATIVA ASFODELO	01453690917	NU - 102518	LULA	NU	SARDEGNA	NO	02/10/2014
189	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JELIEL	01354920918	NU - 94498	IRGOLI	NU	SARDEGNA	2011	11/02/2010
190	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SARDEGN@MBIENTE	01286080914	NU - 89563	TORTOLI'	NU	SARDEGNA	2010	19/04/2007
191	VERDE E' VITA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01342890918	NU - 93570	TORTOLI'	NU	SARDEGNA	2010	07/08/2009
192	ARCI PARK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01164060954	OR - 135567	MARRUBIU	OR	SARDEGNA	2012	18/09/2012
193	BERANU 2011 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01150690954	OR - 134501	SCANO DI MONTIFERRO	OR	SARDEGNA	2012	16/05/2011
194	CHERAS BUTI' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01160620959	OR - 135300	ORISTANO	OR	SARDEGNA	2012	24/04/2012
195	DALLA A ALLA Z - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01154580953	OR - 134809	CABRAS	OR	SARDEGNA	2013	19/10/2011
196	SANTA ROSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01152860951	OR - 134685	PALMAS ARBOREA	OR	SARDEGNA	2012	29/07/2011
197	SANTA VITTORIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01135560959	OR - 133164	NUGHEDU SANTA VITTORIA	OR	SARDEGNA	2011	29/01/2010
198	A & A SOCIETA' COOPERATIVA	02536990902	SS - 183968	TEMPIO PAUSANIA	SS	SARDEGNA	NO	25/07/2013

ELENCO N.7 SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
199	A CHENT'ANNOS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02416670905	SS - 173284	SASSARI	SS	SARDEGNA	2014	15/09/2010
200	AQUABILITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02481230908	SS - 179065	SASSARI	SS	SARDEGNA	2014	04/04/2012
201	CICO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	02164830909	SS - 153302	SASSARI	SS	SARDEGNA	2010	20/07/2005
202	CLM EDILIZIA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02461580900	SS - 177516	SANTA TERESA GALLURA	SS	SARDEGNA	2012	07/11/2011
203	COOPERATIVA SAN MICHELE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	02335330904	SS - 166765	ALGHERO	SS	SARDEGNA	2010	23/12/2008
204	COOPERATIVA SOCIALE ROMANGIA	02369410903	SS - 169407	SORSO	SS	SARDEGNA	2011	17/09/2009
205	COOPERATIVA SOCIALE SARDEGNA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02387420900	SS - 170750	SASSARI	SS	SARDEGNA	2011	04/02/2010
206	DE.CI.SO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	02448790903	SS - 176332	SASSARI	SS	SARDEGNA	NO	06/06/2011
207	DIEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02403150903	SS - 171973	OLBIA	SS	SARDEGNA	2010	07/05/2010
208	DIR MULTYSERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	02534530908	SS - 183724	SASSARI	SS	SARDEGNA	NO	12/07/2013
209	DOGS & SHEEPS SOCIETA' COOPERATIVA	02446340909	SS - 176079	OLBIA	SS	SARDEGNA	2013	24/05/2011
210	ELFO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02180330900	SS - 154495	BONORVA	SS	SARDEGNA	2010	19/12/2005
211	GM & GC SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	02518020900	SS - 182101	ALGHERO	SS	SARDEGNA	2013	21/02/2013
212	IL QUADRIFOGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA	02420460905	SS - 173672	TULA	SS	SARDEGNA	NO	19/10/2010
213	LORIGA COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02472720909	SS - 178365	LURAS	SS	SARDEGNA	NO	03/02/2012
214	MADRE TERRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS	02460980903	SS - 177458	PORTO TORRES	SS	SARDEGNA	2011	07/11/2011
215	MITILMARE SOC. COOP. A RL	02354020907	SS - 168126	OLBIA	SS	SARDEGNA	2009	22/04/2009
216	NORD EST SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA	02370240901	SS - 169901	SASSARI	SS	SARDEGNA	2011	04/11/2009
217	OMNIA MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	02421320900	SS - 173739	VILLANOVA MONTELEONE	SS	SARDEGNA	2013	02/11/2010
218	P.G.A. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	02472290903	SS - 178326	PERFUGAS	SS	SARDEGNA	2012	27/01/2012
219	PERLA NERA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02524590904	SS - 182667	TEMPIO PAUSANIA	SS	SARDEGNA	NO	09/04/2013
220	PICCOLO BISTROT SOCIETA' COOPERATIVA	02403190909	SS - 171951	CHIARAMONTI	SS	SARDEGNA	NO	05/05/2010
221	POLISERVIZI ITTIRI SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE A. R.L	02379200906	SS - 170083	ITTIRI	SS	SARDEGNA	NO	17/12/2009
222	PROGETTO ARGENTIERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02411540905	SS - 172821	SASSARI	SS	SARDEGNA	2012	28/07/2010
223	RETTIFICHE MOTORI GALLURESI SOCIETA' COOPERATIVA	02395650902	SS - 171299	CALANGIANUS	SS	SARDEGNA	NO	22/03/2010
224	S.A.TUR.N. - SARDEGNA ACLI TURISMO - NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA	02402180901	SS - 171856	SASSARI	SS	SARDEGNA	NO	26/04/2010
225	SA COZZIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02399060900	SS - 171527	BONORVA	SS	SARDEGNA	NO	07/04/2010
226	SARDINIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	02408750905	SS - 172576	SASSARI	SS	SARDEGNA	2011	05/07/2010
227	SOCIETA' COOPERATIVA LE GINESTRE DI MURTA MARIA	02363150901	SS - 168812	OLBIA	SS	SARDEGNA	2012	11/06/2009
228	TOURISM SARDINIA SOCIETA' COOPERATIVA	02349230900	SS - 167802	BERCHIDDA	SS	SARDEGNA	NO	16/03/2009
229	TRAESSU SOCIETA' COOPERATIVA	02420410900	SS - 173662	COSSOINE	SS	SARDEGNA	NO	25/10/2010
230	CO.P.LA.C COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE CANSIGLIO S.C. A R.L.	01095950257	BL - 95118	TAMBRE	BL	VENETO	NO	24/03/2010
231	PROGETTO 2001 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - ONLUS	01043980257	BL - 91446	LAMON	BL	VENETO	2013	21/12/2006

ELENCO N.7 SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
232	BIS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	04512370281	PD - 395756	PIOVE DI SACCO	PD	VENETO	2010	12/10/2010
233	C.S.I. COOPERATIVA SOCIALE	02375560188	PD - 399729	PONTE SAN NICOLO'	PD	VENETO	2010	02/08/2010
234	COOPERATIVA PRIMAVERA	04554430282	PD - 399141	BORGO VENETO	PD	VENETO	NO	15/03/2011
235	COOPERATIVA VEMARCOOP A R.L.	04414970287	PD - 387795	PADOVA	PD	VENETO	NO	11/09/2009
236	G.F. SALDATURE SOCIETA' COOPERATIVA	04598060285	PD - 402812	BORGO VENETO	PD	VENETO	NO	14/10/2011
237	GLOBAL 2010 SERVIZI IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA	04498570284	PD - 394594	PADOVA	PD	VENETO	2010	22/07/2010
238	JOLA SOCIETA' COOPERATIVA LOGISTICA INNOVATIVA	04384300283	PD - 385174	NOVENTA PADOVANA	PD	VENETO	NO	06/04/2009
239	MEC SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	04689970285	PD - 410389	VIGONZA	PD	VENETO	NO	27/11/2012
240	MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA	04597860289	PD - 402796	MONTAGNANA	PD	VENETO	NO	07/10/2011
241	MEGLIADINA SOCIETA' COOPERATIVA	04597910282	PD - 402799	BORGO VENETO	PD	VENETO	NO	11/10/2011
242	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA	04544730288	PD - 398329	PADOVA	PD	VENETO	NO	09/02/2011
243	OFFICINE ETICHE SOCIETA' COOPERATIVA	04587290281	PD - 401994	PADOVA	PD	VENETO	NO	29/08/2011
244	OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA	04473010280	PD - 392713	MASI	PD	VENETO	NO	22/03/2010
245	OTTIMO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	04381730284	PD - 385097	MONTAGNANA	PD	VENETO	NO	01/04/2009
246	RMS COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	04391190289	PD - 399856	PADOVA	PD	VENETO	NO	06/05/2009
247	SERENISSIMA SOCIETA' COOPERATIVA	04369070281	PD - 384166	MONTAGNANA	PD	VENETO	NO	20/02/2009
248	VENETO FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	04498590282	PD - 394597	PADOVA	PD	VENETO	2010	28/07/2010
249	VENETO SVILUPPO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	04498580283	PD - 394596	PADOVA	PD	VENETO	2010	28/07/2010
250	WORK POINT SOCIETA' COOPERATIVA	04287480281	PD - 377532	MONTAGNANA	PD	VENETO	2008	17/03/2008
251	WORK SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	04689240283	PD - 410305	PIOVE DI SACCO	PD	VENETO	2012	08/11/2012
252	ZIP ONLUS DUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04656840289	PD - 407540	PADOVA	PD	VENETO	NO	16/05/2012
253	A BORDO MULTISERVIZI INTERNAZIONALI SOCIETA' COOPERATIVA	01435270291	RO - 156430	ADRIA	RO	VENETO	NO	02/11/2011
254	ADAM SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	01425680293	RO - 155520	FICAROLO	RO	VENETO	NO	22/04/2011
255	ADIGE COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	01468450299	RO - 159503	BADIA POLESINE	RO	VENETO	NO	29/04/2013
256	GLOBAL WORK SOCIETA' COOPERATIVA	01446600296	RO - 157489	MELARA	RO	VENETO	NO	23/04/2012
257	IL GRILLO PARLANTE SOCIETA' COOPERATIVA	01328220296	RO - 146645	TAGLIO DI PO	RO	VENETO	2009	21/03/2007
258	LA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01495260299	RO - 162037	ROVIGO	RO	VENETO	NO	12/09/2014
259	LOGISTICA E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	01455000297	RO - 158252	ROVIGO	RO	VENETO	2012	05/10/2012
260	MOFAT SOCIETA' COOPERATIVA	01373280294	RO - 150657	OCCHIOBELLO	RO	VENETO	2010	22/01/2009
261	MONSELICE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	04478010285	RO - 161748	PETTORAZZA GRIMANI	RO	VENETO	2010	27/04/2010
262	NEW GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01450280290	RO - 157796	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	VENETO	NO	05/06/2012
263	PEGASO NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA	01451510299	RO - 157941	FRATTA POLESINE	RO	VENETO	2012	18/07/2012
264	PHOENIX SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI	01342830294	RO - 147997	ROVIGO	RO	VENETO	2008	28/11/2007

ELENCO N.7 SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE								
N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
265	PIRICO D'ARTE PIROTECNICI ITALIANI CONSORZIATI D'ARTE S.C.R.L.	01227670294	RO - 137891	ROVIGO	RO	VENETO	2009	27/02/2003
266	RODWATER SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01451590291	RO - 157959	FIESSO UMBERTIANO	RO	VENETO	NO	17/07/2012
267	SOCIETA' COOPERATIVA GLOBAL AGRICOLTURA - SERVIZI	01394850299	RO - 152832	ADRIA	RO	VENETO	NO	05/02/2010
268	TOTAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	01461720292	RO - 158848	BADIA POLESINE	RO	VENETO	NO	21/01/2013
269	AUTENTICA SOCIETA' COOPE	04372070260	TV - 344355	TREVISO	TV	VENETO	NO	30/03/2010
270	BLU COOP SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	04398260267	TV - 346712	CASTELFRANCO VENETO	TV	VENETO	2010	10/08/2010
271	COOPERATIVA AGRICOLA TRE ENERGIE A R.L.	04536710264	TV - 357957	SAN FIOR	TV	VENETO	NO	30/05/2012
272	COOPERATIVA EDILE SERA S.C.A.R.L.	04394870267	TV - 346354	VIDOR	TV	VENETO	NO	08/07/2010
273	COOPERATIVA GROUP - SOC. COOP.	04451090262	TV - 351118	MARENO DI PIAVE	TV	VENETO	NO	05/04/2011
274	FORESTA INCARTATA 2 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04589380262	TV - 362327	PREGANZIOL	TV	VENETO	NO	13/03/2013
275	KENZA SOCIETA' COOPERATIVA	04359370261	TV - 343284	SPRESIANO	TV	VENETO	NO	26/01/2010
276	LAVACOOP A R.L. SOCIETA' PICCOLA COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSA ILITA'	04218510263	TV - 332699	QUINTO DI TREVISO	TV	VENETO	2010	19/03/2008
277	MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQ.	04332680265	TV - 341407	VILLORBA	TV	VENETO	NO	19/10/2009
278	MP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	04642520284	TV - 371571	MONTEBELLUNA	TV	VENETO	2014	27/03/2012
279	SOCIETA' COOPERATIVA ARCADIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	04524220268	TV - 356962	MARENO DI PIAVE	TV	VENETO	2012	26/03/2012
280	VICTORIA - SOCIETA' COOPERATIVA	04371620263	TV - 344320	TREVISO	TV	VENETO	NO	22/03/2010
281	ADRIATICA TRASLOCHI SCARL IN LIQUIDAZIONE	04199610272	VE - 374472	VENEZIA	VE	VENETO	2014	07/10/2013
282	BAXTER SERVIZI LOGISTICI SOCIETA' COOPERATIVA	03447240270	VE - 309415	SCORZE'	VE	VENETO	2012	03/03/2003
283	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - STAICA SISTEM - SOCIETA'	03889210278	VE - 347310	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	VENETO	2009	27/01/2009
284	DE CASA NOSTRA SOCIETA' COOPERATIVA	04069970277	VE - 362791	VENEZIA	VE	VENETO	2011	29/09/2011
285	EMERGENCY ASSISTANCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	03459650275	VE - 309989	CHIOGGIA	VE	VENETO	2011	30/04/2003
286	EURO SOCIETA' COOPERATIVA	03171840279	VE - 287978	VENEZIA	VE	VENETO	2007	01/12/1999
287	FEDE SOCIETA' COOPERATIVA	03984110274	VE - 355170	SANTA MARIA DI SALA	VE	VENETO	NO	12/05/2010
288	P.V. COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA	04004820272	VE - 357114	ERACLEA	VE	VENETO	NO	06/10/2010
289	SSG SOCIETA' COOPERATIVA	04046890275	VE - 360786	MIRANO	VE	VENETO	NO	18/04/2011
290	VENICE RENT SOCIETA' COOPERATIVA	03950180277	VE - 352462	VENEZIA	VE	VENETO	2010	08/01/2010
291	KEYWORK SOCIETA' COOPERATIVA	03845910284	VI - 348694	BRESSANVIDO	VI	VENETO	2009	19/08/2003
292	VIA FIRENZE 21 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03094370248	VI - 298641	ARCUGNANO	VI	VENETO	2008	24/07/2003
293	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA	04116950231	VR - 393527	VERONA	VR	VENETO	2012	20/06/2012
294	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA JOB & SERVICE	03763050238	VR - 363593	LEGNAGO	VR	VENETO	2008	07/03/2008
295	CAM SOCIETA' COOPERATIVA	03841830239	VR - 370087	ERBE'	VR	VENETO	NO	10/02/2009
296	CONGRESS PARTY COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	03873600237	VR - 372539	VERONA	VR	VENETO	2010	26/06/2009
297	COOP. JC SOCIETA' COOPERATIVA	04009130230	VR - 384026	BUSSOLENGO	VR	VENETO	NO	09/02/2011

ELENCO N.7 SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
298	COOPERATIVA 4WORK SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	03789310244	VR - 395483	ANGIARI	VR	VENETO	2012	23/10/2012
299	COOPERATIVA ARTIGIANI POSATORI - SOCIETA' COOPERATIVA - IN BREVE C.A.P.	03948160233	VR - 378782	VERONA	VR	VENETO	2012	07/05/2010
300	COOPERATIVA AVR	03805870239	VR - 366948	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	VENETO	2010	09/09/2008
301	COOPERATIVA OBIETTIVO LAVORO	03612810238	VR - 350652	SANGUINETTO	VR	VENETO	2008	18/07/2006
302	COOPERATIVA TOTAL - SOC. COOP	03812710238	VR - 367606	RONCO ALL'ADIGE	VR	VENETO	2010	22/10/2008
303	COOPERATIVA TRIVENETA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	04185400233	VR - 399448	BOVOLONE	VR	VENETO	NO	14/05/2013
304	COVER LINE SOCIETA' COOPERATIVA	04104260239	VR - 392311	LEGNAGO	VR	VENETO	2012	12/04/2012
305	DEIMOS SOCIETA' COOPERATIVA	04122040233	VR - 393975	LAVAGNO	VR	VENETO	NO	03/07/2012
306	FULL SERVICE 010 SOCIETA' COOPERATIVA	03998490233	VR - 383145	VERONA	VR	VENETO	NO	11/01/2011
307	GREEN SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	04000220238	VR - 383280	VERONA	VR	VENETO	NO	19/01/2011
308	H3 MONTAGGI SOC. COOP. A R.L.	04151020239	VR - 397001	CEREA	VR	VENETO	NO	22/01/2013
309	ITALIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03832550234	VR - 369174	VERONA	VR	VENETO	NO	16/01/2009
310	ITALY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	04090050230	VR - 391097	SAN BONIFACIO	VR	VENETO	NO	16/02/2012
311	JUST IN TIME SOCIETA' COOPERATIVA	04016480230	VR - 384667	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	VENETO	NO	10/03/2011
312	LA MERIDIANA SOCIETA' COOPERATIVA	03406100234	VR - 333807	VERONA	VR	VENETO	2008	29/04/2004
313	LA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	04023440235	VR - 385260	VIGASIO	VR	VENETO	2011	01/04/2011
314	L'ARENA SOCIETA' COOPERATIVA	03934080239	VR - 377793	COLOGNA VENETA	VR	VENETO	NO	09/03/2010
315	LOG-EDIL SOCIETA' COOPERATIVA	04103040236	VR - 392208	BUSSOLENGO	VR	VENETO	NO	05/04/2012
316	MIOLAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04067700239	VR - 389334	VERONA	VR	VENETO	NO	09/12/2011
317	NEW YOUNG SOCIETA' COOPERATIVA	03797590233	VR - 366337	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	VENETO	2009	31/07/2008
318	ORIONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03926210232	VR - 376924	CEREA	VR	VENETO	2010	10/02/2010
319	QUALITY SISTEMS SOCIETA' COOPERATIVA	04063700233	VR - 388938	ERBE'	VR	VENETO	NO	10/11/2011
320	SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA	03437450236	VR - 336493	VERONA	VR	VENETO	2009	22/09/2004
321	SO.CO.VER. SOCIETA' COOPERATIVA VERONA	04023800230	VR - 385277	SOMMACAMPAGNA	VR	VENETO	NO	01/04/2011
322	SOCIETA' COOPERATIVA DI MANODOPERA B.A.M.	04087150233	VR - 390860	COLOGNA VENETA	VR	VENETO	NO	07/02/2012
323	SOCIETA' COOPERATIVA MAVERIK	04017610231	VR - 384759	NEGRAR	VR	VENETO	NO	15/03/2011
324	SOCIETA' COOPERATIVA TRIVENETO	03906460237	VR - 375293	VERONA	VR	VENETO	2010	18/12/2009
325	SOCIETA' COOPERATIVA ZM	03973960234	VR - 381130	SAN BONIFACIO	VR	VENETO	NO	30/09/2010
326	SOCIETA' PER LA COSTRUZIONE CEMENTI ARMATI SOC. COOP. A R.L. IN BREVE	03803450232	VR - 366744	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	VENETO	2011	10/09/2008
327	TRANS PERLA SOCIETA' COOPERATIVA	03920350232	VR - 376527	TERRAZZO	VR	VENETO	NO	27/01/2010
328	U.T. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	04039720232	VR - 386688	VERONA	VR	VENETO	NO	16/06/2011
329	VIA PO SOCIETA' COOPERATIVA	01725820235	VR - 193467	VERONA	VR	VENETO	2012	23/10/1984
330	WORKSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	04016160238	VR - 384643	SAN BONIFACIO	VR	VENETO	NO	03/03/2011

20A03177

DECRETO 18 maggio 2020.

Nomina del commissario straordinario della società «Italia Wanbao ACC S.r.l.» in amministrazione straordinaria, in Borgo Valbelluna.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni (di seguito, decreto legislativo n. 270/1999);

Visto il decreto in data 13 maggio 2020, acquisito agli atti in data 14 maggio 2020, con il quale il Tribunale di Venezia ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Italia Wanbao ACC S.r.l., avente sede legale in Borgo Valbelluna, Provincia di Belluno, viale Vasco Salvatelli (ex *Mel)*, n. 4, iscritta al Registro imprese di Treviso Belluno, codice fiscale 01165190255, REA 99946;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, n. 60 - Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Vista la propria direttiva del 19 luglio 2018 in ordine ai criteri da adottare per la designazione dei commissari giudiziali, per la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Richiamato il proprio parere del 24 marzo 2020, espresso ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 270/1999, con cui, tra l'altro, è stata proposta la designazione a commissario giudiziale dell'avv. Anna Di Pasquale;

Ritenuto di dover nominare il commissario straordinario ai sensi dell'art. 2, lettera *g)* della sopra menzionata direttiva del 19 luglio 2018, stante l'urgenza di provvedere anche a fronte della corrente emergenza sanitaria, che non consente allo stato l'esperimento dell'ordinario procedimento di *call* pubblica e successivo sorteggio in seduta pubblica, previsto dal citato art. 2 della medesima direttiva del 19 luglio 2018;

Ritenuto di dover nominare come commissario straordinario il dott. Maurizio Castro, professionista che possiede i requisiti e l'esperienza specifica per poter proficuamente svolgere l'incarico;

Vista la dichiarazione sostitutiva prodotta dal suddetto professionista;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Italia Wanbao ACC S.r.l. è nominato commissario straordinario il dott. Maurizio Castro, nato a Cavasso Nuovo (PN) il 19 settembre 1954.

Art. 2.

L'incarico di cui all'art. 1 è limitato al periodo di esecuzione del programma della procedura ed andrà, pertanto, a scadenza, in caso di adozione di un programma di cessione dei complessi aziendali, alla data del decreto del competente tribunale, con il quale è dichiarata la cessazione dell'esercizio di impresa a norma dell'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero alla chiusura della procedura, in caso di adozione di un programma di ristrutturazione.

Il presente provvedimento è comunicato:

al Tribunale di Venezia;

alla Camera di commercio di Treviso/Belluno, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Veneto;

al Comune di Borgo Valbelluna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 maggio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A03232

DECRETO 28 maggio 2020.

Nomina del commissario straordinario delle società «Città di Roma metronotte società cooperativa» ed «Istituto di vigilanza nuova Città di Roma» in amministrazione straordinaria anche per la fase liquidatoria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, decreto legislativo n. 270/1999);

Visto il decreto in data 14 dicembre 2016, con il quale il Tribunale di Tivoli ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, della società «Città di Roma metronotte società cooperativa», in sigla CRM;

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 2017, con il quale è stato nominato il dott. Antonio Cattaneo, nato a Lecco, il 14 febbraio 1963, quale commissario straordinario della sopra citata procedura, per il periodo di esecuzione del programma, con scadenza, in caso di adozione di programma di cessione dei complessi aziendali, alla data del decreto del competente tribunale di dichiarazione della cessazione dell'esercizio di impresa a norma dell'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 2017 con il quale è stato nominato il Comitato di sorveglianza nella sopracitata procedura;
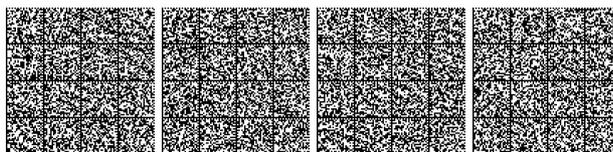
Visto il decreto, in data 4 agosto 2017, con il quale Tribunale di Tivoli ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società «Istituto di vigilanza nuova Città di Roma soc. coop. a r.l.» in sigla IVNCR, facente capo al gruppo Città di Roma metronotte in a.s.;

Visto il proprio decreto, in data 14 settembre 2017, con il quale sono stati preposti alla società «Istituto di vigilanza nuova Città di Roma soc. coop. a r.l.» in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Vista la propria direttiva del 19 luglio 2018, riguardante i criteri da adottare per la designazione dei commissari giudiziali, per la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Rilevato che, ai sensi della citata direttiva, l'incarico di commissario straordinario è stato conferito limitatamente al periodo di esecuzione del programma, che, nel caso di specie, corrisponde ad un programma di cessione dei complessi aziendali;

Visti i decreti, in data 5 ottobre 2018, con i quali il Tribunale di Tivoli, a seguito della cessione dei complessi aziendali delle citate procedure, ha dichiarato cessata l'attività d'impresa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999 delle società «Città di Roma metronotte società cooperativa» ed «Istituto di vigilanza nuova Città di Roma soc. coop. a r.l.», ambedue in amministrazione straordinaria;

Valutato di procedere, in relazione all'attuale situazione emergenziale, in deroga a quanto previsto dalla citata direttiva del 19 luglio 2018, alla riconferma del predetto commissario straordinario, per la fase di liquidazione, tenuto altresì conto dell'esperienza professionale acquisita, con particolare riferimento alla procedura di amministrazione straordinaria in argomento, al settore di riferimento ed ai risultati fin qui conseguiti;

Considerata l'esigenza di garantire, per quanto possibile, la continuità delle attività relative alla gestione commissariale, anche in relazione alla recente ordinanza di dissequestro, e che l'individuazione di un diverso nominativo priverebbe la procedura di una figura professionale altamente specializzata, anche in considerazione del fatto che il commissario straordinario ha già svolto attività della fase liquidatoria finalizzate alla tutela degli interessi del ceto creditorio;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 270/1999;

Vista la dichiarazione sostitutiva prodotta dal dott. Antonio Cattaneo;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data di cessazione dell'esercizio dell'impresa delle società «Città di Roma metronotte società cooperativa» ed «Istituto di vigilanza nuova Città di Roma soc. coop. a r.l.» ambedue in amministrazione straordinaria, dichiarata dal Tribunale di Tivoli con decreti del 5 ottobre 2018, nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo Città di Roma metronotte, così come indicate in premessa, è nominato commissario straordinario il dott. Antonio Cattaneo, nato a Lecco, il 14 febbraio 1963, c.f. CTTNTN63B14E507K.

Il presente provvedimento è comunicato:

al Tribunale di Tivoli;

alla Camera di commercio di Roma, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Lazio;

al Comune di Guidonia Montecelio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A03230

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 maggio 2020.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back* del medicinale per uso umano «Benlysta». (Determina n. DG 639/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA n. 1919/2017 del 22 novembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 298 del 22 dicembre 2017, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Benlysta»;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 9 aprile 2020;

Determina:

Art. 1.

Ripiano

Ai fini del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back*, per la specialità medicinale BENLYSTA, in relazione al periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, l'azienda, Glaxosmithkline (Ireland) Limited, dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato 1 (pari a euro 1.327.941,70).

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche*, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale*.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *pay-back* 1,83 % - alle regioni» specificando comunque nella causale:

«DET. 639/2020_tetto di spesa_ BENLYSTA _gennaio 2018_dicembre 2019».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 maggio 2020

Il direttore generale: MAGRINI
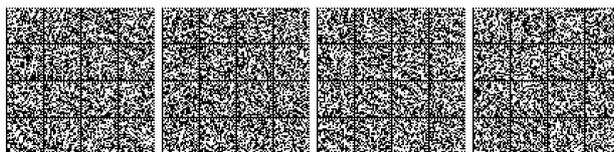
Allegato 1
Ripartizione regionale del ripiano

Ditta: GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED

Specialità medicinale: BENLYSTA

		Ammontare
Abruzzo	€	17.629,33
Basilicata	€	7.256,51
Calabria	€	41.699,54
Campania	€	155.529,50
Emilia Romagna	€	99.458,56
Friuli V. Giulia	€	51.442,04
Lazio	€	77.065,51
Liguria	€	13.641,37
Lombardia	€	289.830,86
Marche	€	45.916,35
Molise	€	2.240,57
Piemonte	€	64.378,82
Prov. aut. Bolzano	€	7.964,70
Prov. aut. Trento	€	12.183,40
Puglia	€	122.035,16
Sardegna	€	16.876,22
Sicilia	€	55.392,44
Toscana	€	124.725,61
Umbria	€	7.088,33
Valle d'Aosta	€	-
Veneto	€	115.586,88
ITALIA	**€**	**1.327.941,70**

20A03256

DETERMINA 16 giugno 2020.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Monuril». (Determina n. aSM/106/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determina DG n. 262/2020 del 18 marzo 2020 che conferisce al dott. Giuseppe Pimpinella l'incarico di dirigente dell'Ufficio farmacovigilanza, con decorrenza 15 marzo 2020;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del 30 aprile 2015 del Ministro della salute di concerto con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla politiche europee, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente «Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)»;

Visto, in particolare, l'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006, che disciplina l'adozione del provvedimento di sospensione di un'autorizzazione all'immissione in commercio, specificando che «la sospensione comporta, comunque, il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata»;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2020) 3966 del 9 giugno 2020;

Visto, in particolare, l'art. 1, della suddetta decisione della Commissione europea, secondo il quale «Gli Stati membri interessati modificano le autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio dei medicinali di cui all'allegato IA e all'allegato IB sulla base delle conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II»;

Considerate le conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II della suddetta decisione della Commissione europea, secondo le quali a causa dell'eliminazione dell'indicazione terapeutica «Infezioni acute non complicate delle vie urinarie nei bambini», i prodotti contenenti fosfomicina 2 g granulato devono essere sospesi, fatte salve le condizioni previste per revocare la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'allegato V della decisione.

Ravvisata pertanto, la necessità di sospendere, nell'interesse dell'Unione, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «Monuril» (Codici AIC: 025680012 e 025680048), di titolarità della società Zambon Italia S.r.l., inserito nell'allegato IB alla decisione di esecuzione della Commissione europea sopra richiamata;

ADOTTA
la seguente determina:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, in attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2020) 3966 del 9 giugno 2020, è sospesa con decorrenza dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

Medicinale: MONURIL:

Confezioni:

025680012

Descrizione: «Bambini 2 g granulato per soluzione orale» 2 bustine;

025680048

Descrizione: «Bambini 2 g granulato per soluzione orale» 1 bustina.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., via Lillo del Duca, 10 - 20091 Bresso – Milano, codice fiscale 03804220154.
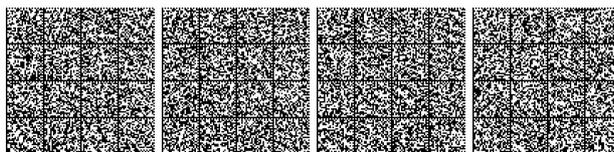
Art. 2.

La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Monuril» (Codici A.I.C.: 025680012 e 025680048) comporta il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata nonché il divieto di utilizzo del medicinale e di smaltimento delle scorte, per l'intero periodo di vigenza del provvedimento di sospensione.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione europea, richiamata in premessa, la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio potrà essere revocata alle condizioni di cui all'allegato IV alla medesima decisione, ovvero ove il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornisca opportune prove scientifiche che dimostrino l'esistenza di un rapporto beneficio/rischio positivo del medicinale in qualsiasi indicazione.

Art. 4.

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificata in via amministrativa alla ditta interessata.

Avverso il presente provvedimento di sospensione può essere proposta opposizione da presentarsi all'AIFA nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971, ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 16 giugno 2020

Il dirigente: PIMPINELLA

20A03274

DETERMINA 16 giugno 2020.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina Ranbaxy». (Determina n. aSM/107/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determina DG n. 262/2020 del 18 marzo 2020 che conferisce al dott. Giuseppe Pimpinella l'incarico di dirigente dell'ufficio farmacovigilanza, con decorrenza 15 marzo 2020;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del 30 aprile 2015 del Ministro della salute, di concerto con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla politiche europee, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente «Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)»;

Visto, in particolare, l'art. 141, comma 5 del decreto legislativo n. 219/2006, che disciplina l'adozione del provvedimento di sospensione di un'autorizzazione all'immissione in commercio, specificando che «la sospensione comporta, comunque, il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata»;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2020) 3966 del 9 giugno 2020;

Visto, in particolare, l'art. 1 della suddetta decisione della Commissione europea, secondo il quale «Gli Stati membri interessati modificano le autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio dei medicinali di cui all'allegato IA e all'allegato IB sulla base delle conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II»;

Considerate le conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II della suddetta decisione della Commissione europea, secondo le quali a causa dell'eliminazione dell'indicazione terapeutica «Infezioni acute non complicate delle vie urinarie nei bambini», i prodotti contenenti fosfomicina 2 g granulato devono essere sospesi, fatte salve le condizioni previste per revocare la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'allegato V della decisione;

Ravvisata pertanto, la necessità di sospendere, nell'interesse dell'Unione, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «Fosfomicina Ranbaxy» (codici A.I.C.: n. 037272010 e n. 037272022), di titolarità della società Ranbaxy Italia S.p.a., inserito nell'allegato IB alla decisione di esecuzione della Commissione europea sopra richiamata;

ADOTTA
la seguente determina:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, in attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2020) 3966 del 9 giugno 2020, è sospesa con decorrenza dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

medicinale: FOSFOMICINA RANBAXY:

confezione: A.I.C. n. 037272010;

descrizione: «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 1 bustina;

confezione: A.I.C. n. 037272022;

descrizione: «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 2 bustine;

titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.p.a., piazza Filippo Meda n. 3 - 20121 Milano, codice fiscale 04974910962.

Art. 2.

La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fosfomicina Ranbaxy» (codici A.I.C.: n. 037272010 e n. 037272022) comporta il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata nonché il divieto di utilizzo del medicinale e di smaltimento delle scorte, per l'intero periodo di vigenza del provvedimento di sospensione.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 della decisione di esecuzione della Commissione europea, richiamata in premessa, la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio potrà essere revocata alle condizioni di cui all'allegato IV alla medesima decisione, ovvero ove il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornisca opportune prove scientifiche che dimostrino l'esistenza di un rapporto beneficio/rischio positivo del medicinale in qualsiasi indicazione.

Art. 4.

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificata in via amministrativa alla ditta interessata.

Avverso il presente provvedimento di sospensione può essere proposta opposizione da presentarsi all'AIFA nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971, ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 16 giugno 2020

Il dirigente: PIMPINELLA

20A03275

DETERMINA 16 giugno 2020.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina Sandoz». (Determina n. aSM/108/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la sempli-

ficazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determina DG n. 262/2020 del 18 marzo 2020 che conferisce al dott. Giuseppe Pimpinella l'incarico di dirigente dell'ufficio farmacovigilanza, con decorrenza 15 marzo 2020;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del 30 aprile 2015 del Ministro della salute, di concerto con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla politiche europee, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente «Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)»;

Visto, in particolare, l'art. 141, comma 5 del decreto legislativo n. 219/2006, che disciplina l'adozione del provvedimento di sospensione di un'autorizzazione all'immissione in commercio, specificando che «la sospensione comporta, comunque, il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata»;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2020) 3966 del 9 giugno 2020;

Visto, in particolare, l'art. 1 della suddetta decisione della Commissione europea, secondo il quale «Gli Stati membri interessati modificano le autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio dei medicinali di cui all'allegato IA e all'allegato IB sulla base delle conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II»;

Considerate le conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II della suddetta decisione della Commissione europea, secondo le quali a causa dell'eliminazione dell'indicazione terapeutica «Infezioni acute non complicate delle vie urinarie nei bambini», i prodotti contenenti fosfomicina 2 g granulato devono essere sospesi, fatte salve le condizioni previste per revocare la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'allegato V della decisione;

Ravvisata pertanto, la necessità di sospendere, nell'interesse dell'Unione, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «Fosfomicina Sandoz» (codici A.I.C.: n. 037273012 e n. 037273024), di titolarità della società Sandoz S.p.a., inserito nell'allegato IB alla decisione di esecuzione della Commissione europea sopra richiamata;

ADOTTA
la seguente determina:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, in attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2020) 3966 del 9 giugno 2020, è sospesa con decorrenza dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

medicinale: FOSFOMICINA SANDOZ:

confezione: A.I.C. n. 037273012;

descrizione: «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 1 bustina;

confezione: A.I.C. n. 037273024;

descrizione: «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 2 bustine;

titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (Varese), codice fiscale 00795170158.

Art. 2.

La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fosfomicina Sandoz» (codici A.I.C.: n. 037273012 e n. 037273024) comporta il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata nonché il divieto di utilizzo del medicinale e di smaltimento delle scorte, per l'intero periodo di vigenza del provvedimento di sospensione.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 della decisione di esecuzione della Commissione europea, richiamata in premessa, la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio potrà essere revocata alle condizioni di cui all'allegato IV alla medesima decisione, ovvero ove il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornisca opportune prove scientifiche che dimostrino l'esistenza di un rapporto beneficio/rischio positivo del medicinale in qualsiasi indicazione.

Art. 4.

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificata in via amministrativa alla ditta interessata.

Avverso il presente provvedimento di sospensione può essere proposta opposizione da presentarsi all'AIFA nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971, ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 16 giugno 2020

Il dirigente: PIMPINELLA

20A03276

DETERMINA 16 giugno 2020.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina Aristo». (Determina n. aSM/109/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determina DG n. 262/2020 del 18 marzo 2020 che conferisce al dott. Giuseppe Pimpinella l'incarico di dirigente dell'ufficio farmacovigilanza, con decorrenza 15 marzo 2020;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del 30 aprile 2015 del Ministro della salute, di concerto con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla politiche europee, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente «Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)»;

Visto, in particolare, l'art. 141, comma 5 del decreto legislativo n. 219/2006, che disciplina l'adozione del provvedimento di sospensione di un'autorizzazione all'immissione in commercio, specificando che «la sospensione comporta, comunque, il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata»;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2020) 3966 del 9 giugno 2020;

Visto, in particolare, l'art. 1 della suddetta decisione della Commissione europea, secondo il quale «Gli Stati membri interessati modificano le autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio dei medicinali di cui all'allegato IA e all'allegato IB sulla base delle conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II»;

Considerate le conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II della suddetta decisione della Commissione europea, secondo le quali a causa dell'eliminazione dell'indicazione terapeutica «Infezioni acute non complicate delle vie urinarie nei bambini», i prodotti contenenti fosfomicina 2 g granulato devono essere sospesi, fatte salve le condizioni previste per revocare la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'allegato V della decisione;

Ravvisata pertanto, la necessità di sospendere, nell'interesse dell'Unione, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «Fosfomicina Aristo» (codici A.I.C.: n. 037280017 e n. 037280029), di titolarità della società Aristo Pharma GmbH, inserito nell'allegato IB alla decisione di esecuzione della Commissione europea sopra richiamata;

ADOTTA
la seguente determina:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, in attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2020) 3966 del 9 giugno 2020, è sospesa con decorrenza dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

medicinale: FOSFOMICINA ARISTO:

confezione: A.I.C. n. 037280017;

descrizione: «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 1 bustina;

confezione: A.I.C. n. 037280029;

descrizione: «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 2 bustine;

titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH, Wallenroder Strabe 8-10 D. 13435 - Berlino Germania.

Art. 2.

La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fosfomicina Aristo» (codici A.I.C.: n. 037280017 e n. 037280029) comporta il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata nonché il divieto di utilizzo del medicinale e di smaltimento delle scorte, per l'intero periodo di vigenza del provvedimento di sospensione.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 della decisione di esecuzione della Commissione europea, richiamata in premessa, la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio potrà essere revocata alle condizioni di cui all'allegato IV alla medesima decisione, ovvero ove il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornisca opportune prove scientifiche che dimostrino l'esistenza di un rapporto beneficio/rischio positivo del medicinale in qualsiasi indicazione.

Art. 4.

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificata in via amministrativa alla ditta interessata.

Avverso il presente provvedimento di sospensione può essere proposta opposizione da presentarsi all'AIFA nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971, ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 16 giugno 2020

Il dirigente: PIMPINELLA

20A03277

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Froben dolore e febbre»

Estratto determina AAM/PPA n. 310 del 10 giugno 2020

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni: tipo II C.I.4) + IB C.I.2.a), aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in linea con il prodotto di riferimento e con il *Company Core Data Sheet* (CCDS); modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo; modifiche editoriali minori del foglio illustrativo in accordo al testo *common*.

La suddetta variazione è relativa al medicinale FROBEN DOLORE E FEBBRE nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

A.I.C. n.:

041947045 - «200 mg granulato effervescente» 12 bustine in carta/pe/al/pe;

041947058 - «200 mg granulato effervescente» 20 bustine in carta/pe/al/pe;

041947060 - «200 mg granulato effervescente» 30 bustine in carta/pe/al/pe.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: VC2/2017/73.

Titolare A.I.C.: Mylan Ire Healthcare Limited.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-

nicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03226

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valpinax»

Estratto determina AAM/PPA n. 309 del 10 giugno 2020

Si autorizza la seguente variazione: tipo II C.I.4), aggiornamento dei paragrafi 4.4. e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo in seguito ad una revisione della letteratura.

La suddetta variazione è relativa al medicinale VALPINAX nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

A.I.C. n.:

021168048 - «2 g/100 ml + 0,25 g/100 ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml;

021168012 - «20 mg + 2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

021168063 - «4 g/100 ml + 0,25 g/100 ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml;

021168051 - «40 mg + 2,5 mg compresse rivestite con film» 40 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2018/356.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03227

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mitomycin C».

Con la determina n. aRM - 99/2020 - 4871 del 3 giugno 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Kyowa Kirin Holdings B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: MITOMYCIN C.

Confezioni e descrizioni:

016766026 - «10 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone;

016766040 - «40 mg polvere per soluzione endovescicale» 1 flacone.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A03233

MINISTERO DELL'INTERNO

Disapplicazione della sanzione al Comune di Casandrino per il mancato rispetto del pareggio di bilancio relativo all'anno 2017.

Si comunica che in data 8 giugno 2020 è stato emanato il decreto del direttore centrale della Finanza locale concernente la disapplicazione della sanzione al Comune di Casandrino per il mancato rispetto del pareggio di bilancio relativo all'anno 2017. Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali, Direzione centrale finanza locale, alla pagina: https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_08-06-2020.pdf

20A03211

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) n. 13/2020, adottata dal comitato amministratore della gestione separata periti agrari in data 8 aprile 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007110/ENP-PA-L-92 del 10 giugno 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 13/2020, adottata dal comitato amministratore della gestione separata periti agrari in data 8 aprile 2020, recante ulteriori interventi a sostegno dei professionisti iscritti alla gestione separata periti agrari, a seguito dell'emergenza COVID-19.

20A03210
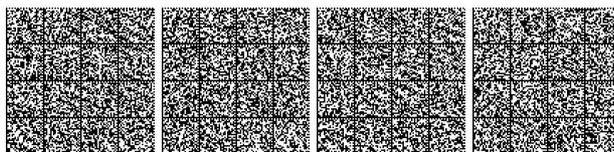
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3 della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, ai sensi della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013.

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 29 novembre 1996, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» ed approvato il relativo disciplinare di produzione.

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione qualità - vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Colli di Rimini».

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - qualità - vini DOP e IGP con il quale è stato da ultimo consolidato il disciplinare di produzione della DOC dei vini «Colli di Rimini».

Esaminata la documentata domanda presentata, per il tramite della Regione Emilia-Romagna, dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012.

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP nella riunione del 20 maggio 2020, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli di Rimini».

Considerato che ai sensi del regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, la predetta domanda di modifica contiene sia «modifiche ordinarie» che «modifiche unionali», le quali ai sensi dell'art. 15, par. 3, del citato regolamento UE n. 33/2019 sono da separare ai fini del successivo *iter* procedurale.

Considerato altresì che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, le predette «modifiche ordinarie» sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori».

Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni.

Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Rimini».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ufficio PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI DI RIMINI»

Il disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», così come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 9 luglio 2014 richiamati in premessa, è sostituito con il seguente testo:

Art. 1.
Denominazione e tipologie

La denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Colli di Rimini» rosso (anche nella tipologia riserva);

«Colli di Rimini» bianco;

«Colli di Rimini» Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva);

«Colli di Rimini» Biancame;

«Colli di Rimini» Sangiovese (anche nelle tipologie superiore e riserva);

«Colli di Rimini» Rebola secco;

«Colli di Rimini» Rebola passito.

Art. 2.
Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», accompagnata facoltativamente dal riferimento ai colori rosso e bianco, ed obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigni, idonei alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Colli di Rimini» rosso (anche nella tipologia riserva):

Sangiovese minimo 30%;

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da 0 a 60%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o congiuntamente, i vitigni Alicante, Montepulciano, Petit Verdot e Rebo fino ad un massimo del 10%.

«Colli di Rimini» bianco:

Trebbiano: minimo 30%;

Bombino bianco e Sangiovese vinificato in bianco da 0 a 60%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia-Romagna, da soli o congiuntamente, per un massimo del 10%.

«Colli di Rimini» Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva):

Vitigno Cabernet Sauvignon n.: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale e idonei alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

«Colli di Rimini» Biancame:

Biancame b.: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore bianco, presenti in ambito aziendale e idonei alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

«Colli di Rimini» Rebola secco:

Grechetto Gentile: minimo 85%;

possono inoltre concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

«Colli di Rimini» Rebola passito:

Grechetto Gentile: minimo 85%;

possono inoltre concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

«Colli di Rimini» Sangiovese (anche nelle tipologie superiore e riserva):

Vitigno Sangiovese: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» devono essere prodotte nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Rimini ad esclusione dei territori posti a valle della strada statale s.s. 16 Adriatica, e dell'intero Comune di Bellaria Igea Marina.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla vendemmia deve essere il seguente:

Rosso 11,5%;

Rosso riserva 12,0%;

Bianco 11,0%;

Cabernet Sauvignon 11,5%;

Cabernet Sauvignon Riserva 12%;

Biancame 10,5%;

Rebola secco 11,5%;

Rebola passito 12,5%;

Sangiovese 11,5%;

Sangiovese superiore 12,5%;

Sangiovese riserva 12,5%.

2. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» devono essere atti a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve, tenuto comunque conto dell'evoluzione tecnico-agronomica.

4. È esclusa ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

5. La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Colli di Rimini» non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:

Rosso t/ha 11,0;

Bianco t/ha 12,0;

Cabernet Sauvignon t/ha 11,0;

Biancame t/ha 12,0;

Rebola t/ha 11,0;

Sangiovese t/ha 11,0.

La tolleranza massima di detti limiti di resa è del 20%, oltre tale valore tutta la produzione decade della denominazione.

La Regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, limiti di produzione di uva per ettaro inferiori a quelli fissati nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, affinamento e invecchiamento devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della Provincia di Rimini.

2. Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», è ammesso l'arricchimento nella misura massima dell'1% vol.

3. Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti allo schedario vitivinicolo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» deve avvenire prima della richiesta di campionatura per la certificazione analitica ed organolettica della relativa partita, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.

4. La resa massima dell'uva in vino finito per tutte le tipologie ad eccezione della tipologia Rebola passito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla D.O.C. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino finito per la tipologia Rébola passito non dovrà essere superiore al 50%. Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 55%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione d'origine controllata «Colli di Rimini». Oltre il 55% decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino «Colli di Rimini» Rebola tipo Passito, dovrà essere ottenuto da appassimento delle uve che assicuri alle uve stesse un contenuto minimo di zuccheri riduttori di 280 grammi per litro. Detto appassimento può avvenire: in pianta, su graticci, in locali termo condizionati, con ventilazione forzata e vendemmia tardiva con appassimento in pianta.

5. Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» Rosso riserva, Cabernet Sauvignon riserva e Sangiovese Riserva è fatto obbligo di fare un invecchiamento del vino per almeno un anno in vasi vinari.

La commercializzazione è consentita soltanto dopo ventiquattro mesi di invecchiamento ed eventuale affinamento complessivi, a decorrere dal 1 dicembre dell'anno di raccolta delle uve. La relativa idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima di ventidue mesi di invecchiamento e affinamento complessivi.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini «Colli di Rimini» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli di Rimini» Rosso:

colore: da rosso rubino a granato;

odore: caratteristico, con eventuali sentori di frutti rossi e note erbacee, speziate o minerali;

sapore: da secco ad abboccato, talvolta tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

«Colli di Rimini» Rosso Riserva:
colore: rosso rubino intenso o granato;
odore: caratteristico, complesso, con eventuali note erbacee e minerali;
sapore: da secco ad abboccato, di struttura, armonico, elegante, talvolta tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

«Colli di Rimini» Bianco:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, dal fruttato al floreale;
sapore: da secco ad abboccato, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g\l;

«Colli di Rimini» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino, talvolta carico;
odore: caratteristico, etereo, a volte speziato o erbaceo;
sapore: da secco ad abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

«Colli di Rimini» Cabernet Sauvignon Riserva:
colore: rosso rubino carico con riflessi granato;
odore: caratteristico, etereo, gradevolmente erbaceo;
sapore: secco, pieno, armonico, talvolta lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l;

«Colli di Rimini» Biancame:
colore: paglierino scarico con riflessi verdognoli;
odore: caratteristico, talvolta con note floreali;
sapore: da secco ad abboccato, fresco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

«Colli di Rimini» Rebola (tipo secco):
colore: dal paglierino chiaro al dorato;
odore: caratteristico, delicatamente fruttato;
sapore: secco, armonico, di caratteristica morbidezza e struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l;

«Colli di Rimini» Rebola passito:
colore: dal giallo dorato all'ambrato;
odore: caratteristico, intenso e fruttato, a volte con note muffate;
sapore: dolce, vellutato, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,0% vol;
titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,5% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l;

«Colli di Rimini» Sangiovese:
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;
odore: caratteristico, talvolta floreale, minerale;
sapore: da secco ad abboccato, armonico, talvolta tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 20 g/l;

«Colli di Rimini» Sangiovese Superiore:
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;
odore: caratteristico, intenso, talvolta floreale;
sapore: secco, armonico, talvolta tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l;

«Colli di Rimini» Sangiovese riserva:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso, talvolta floreale;
sapore: secco, armonico, talvolta tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

Per tutte le tipologie in cui è stato effettuato un passaggio in botti di legno può rilevarsi un sentore di legno.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» i termini bianchi e rossi sono facoltativi, è vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato».

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

2. Per l'immissione al consumo del vino a denominazione d'origine controllata «Colli di Rimini» sono ammessi soltanto recipienti della capacità di litri: 0,187, 0,250, 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000, 5,000 6,000, 9,000, 12,000 e 18,00 in vetro o ceramica.

3. Per tutti i vini della DOC «Colli di Rimini» di cui all'art. 1 è consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente ad esclusione del «tappo a corona».

Art. 8.
Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica, fattori naturali rilevanti.

Morfologia:

La DOP «Colli di Rimini» si estende nella zona di confine tra la parte più meridionale della Pianura Padana e la parte più propriamente peninsulare dell'Italia. In un contesto ambientale pertanto fortemente influenzato dal mare.

Il territorio, perpendicolarmente alla linea di costa, è diviso in tre bacini idrografici principali: Marecchia, Conca e Marano e in quattro secondari: Uso, Rio Melo, Ventena e Tavollo.

Parallelamente al mare, proseguendo nelle direttrici dei tre bacini idrografici si evidenziano crescenti quote altimetriche passando dal territorio di pianura (sotto i 60 m *slm)* alle più tipiche e diffuse unità di paesaggio pedecollinari (60-250 m *slm)* a territori più alti e tipicamente collinari (200-400 m *slm)* nelle zone dell'entroterra dove compaiono anche affioramenti litoidi compatti.

Il contesto collinare è quello in cui maggiore è la concentrazione dei vigneti e che maggiormente rappresenta la tipicità di questo territorio soprattutto in riferimento ad un graduale passaggio da forme tipiche della pianura e della costa a quelle dei rilievi appenninici centro meridionali più dolci.

Pedologia:

Il territorio collinare di Colli di Rimini possiede una certa uniformità geologica. È infatti prevalente la Formazione geologica delle Argille Azzurre (sigla *FAA)*, costituita da argilliti azzurrastre calcaree e compatte, talvolta con alternanze di peliti e arenarie.
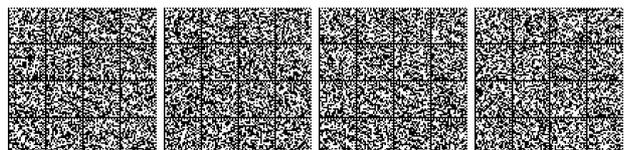
Le forme del paesaggio sono generalmente costituite da ampi rilievi collinari blandamente ondulati (pendenze medie 5-25%) con rari e circoscritti fenomeni di dissesto, ivi compresi i calanchi.

Si possono individuare tre grandi zone con caratteristiche pedologiche sufficientemente omogenee:

una prima zona, coincidente con i territori della media e alta Valmarecchia, caratterizzata da elevato contenuto di argilla; ph subalcalini; alti livelli di calcare attivo, soprattutto in riva destra del fiume Marecchia; bassa o media dotazione di sostanza organica nei terreni di più alta collina;

nella fascia collinare intermedia, compresa nelle vallate del Marano e del Conca, i terreni sono tendenzialmente di medio impasto, con elevata incidenza della componente limosa e talvolta argillosa; ph sub-alcalini; alti livelli di calcare attivo; bassa dotazione di sostanza organica;

infine nei terreni interni, appartenenti alla collina più elevata della vallata del Conca, si ha una forte incidenza di terreni con tessitura tendenzialmente sciolta con prevalenza della componente limosa e, in alcune aree soprattutto di fondo valle, di quella argillosa; il ph è sub-alcalino o alcalino; il contenuto in calcare generalmente elevato; la dotazione in sostanza organica è bassa.

Suoli:

I suoli sono dolcemente inclinati o moderatamente ripidi (pendenza tipicamente compresa tra 5 e 25%); e si sono formati in rocce prevalentemente argillose o pelitiche, con intercalazioni sabbiose, di età pliocenica e di origine marina (Formazione delle argille azzurre e Formazione delle Arenarie di Borello).

Sono a tessitura fine o moderatamente fine, hanno moderata disponibilità di ossigeno, talvolta buona.

Sono tipicamente calcarei, talvolta scarsamente o non calcarei nella parte inferiore del suolo; sono moderatamente alcalini.

I suoli maggiormente rappresentativi sono riferibili alle seguenti tipologie:

suoli Montelupo (MLP): si sono formati in rocce prevalentemente argillose (Formazione delle argille azzurre); sono abbastanza diffusi e hanno una distribuzione uniforme lungo i tratti lineari e concavi dei versanti; sono da dolcemente inclinati a moderatamente ripidi, profondi o molto profondi sopra il substrato massivo, fortemente calcarei. Suoli San Clemente (SCM1): si sono formati in rocce prevalentemente argillose (Formazione delle argille azzurre); sono abbastanza diffusi e occupano le sommità e i tratti convessi dei versanti; si trovano tipicamente nei tratti di versante sottoposti ad intensa erosione idrica di tipo laminare o ad interventi antropici di rimodellamento dei versanti; sono da dolcemente inclinati a moderatamente ripidi, moderatamente profondi sopra il substrato massivo, presente a 50-80 cm di profondità, sono fortemente calcarei;

suoli Coriano (COR): si sono formati in rocce prevalentemente argillose (Formazione delle argille azzurre); sono suoli meno diffusi rispetto ai precedenti, che occupano preferibilmente parti alte e medie dei versanti, sono dolcemente inclinati, profondi sopra il substrato massivo presente tra 80-100 cm di profondità calcarei negli orizzonti superficiali e fortemente calcarei in profondità, con accumulo di carbonato di calcio;

suoli Passano (PSS): si sono formati in rocce limoso sabbiose (Formazione Arenarie di Borello); sono suoli poco diffusi da dolcemente a molto inclinati, moderatamente profondi o profondi sopra il substrato massivo, fortemente calcarei.

Caratteristiche climatiche:

Possono riassumersi con i seguenti dati che si rifanno allo schema di classificazione climatica di Koppen-Geiger:

temperatura media annua pari a 13,2 °C;

temperatura media del mese più freddo pari a 3,4 °C;

tre mesi con temperatura media maggiore o uguale a 20 °C;

escursione termica annua pari a 18,8 °C.

Tali valori permettono di inquadrare il territorio della Provincia di Colli di Rimini in una posizione della citata classificazione climatica a cavallo tra il clima temperato sublitoraneo e quello temperato subcontinentale.

Riguardo la misura dell'indice bioclimatico di Winkler il territorio della DOP Colli di Colli di Riminisi colloca in una fascia che va dai 2100 ai 2200 gradi/giorno.

Il regime pluviometrico presenta un andamento sostanzialmente simile a quello caratteristico del tipo «Litoraneo padano» con una piovosità totale annua che mediamente si attesta sui 754 mm, abbastanza equamente distribuiti durante l'anno, con un massimo nella stagione autunnale di 229 mm ed un minimo in quella invernale di 164 mm; la stagione estiva presenta una media di 188 mm di precipitazione mentre quella primaverile si aggira sui 173 mm.

2) Fattori umani rilevanti per il legame col territorio.

Nel territorio della DOP Colli di Rimini il vino e la vite hanno una storia e una tradizione millenarie, le prime attestazioni certe della presenza della vite sono databili all'VIII-VII secolo avanti Cristo, grazie ai reperti delle tombe villanoviano-etrusche di Verucchio costituiti da pollini e vinaccioli di Vitis vinifera.

Da allora, la coltura della vite nel Riminese è documentata senza soluzione di continuità:

le genti etrusche vi hanno introdotto l'usanza della potatura lunga e del sostegno vivo;

con i Romani, giunti nel III secolo avanti Cristo, la coltura della vite e la produzione del vino hanno assunto dimensioni ragguardevoli, diventando un fattore centrale dell'economia.

Di quel periodo restano numerose testimonianze figurative e le relazioni degli storici latini che esaltano gli elevati rendimenti dei vigneti locali, capaci di alimentare, per lungo tempo, forti correnti di esportazione verso l'Urbe;

una importante testimonianza ci viene dai rinvenimenti di anfore vinarie prodotte dalle fornaci romane del riminese che coprono un periodo che va dal III secolo a.C. al III secolo d.C.;

la documentazione scritta disponibile per l'arco di tempo compreso fra V e X secolo, reca numerose notizie sulla presenza della vite nel Riminese e contiene interessanti informazioni sui patti colonici, le tecniche e le attrezzature relative alla vitivinicoltura;

dopo il Mille, le testimonianze storiche divengono numerosissime, per lo sviluppo della produzione e dei commerci, per il consumo interno e le esportazioni sul mercato veneziano;

gli statuti medievali di Rimini, attraverso la minuziosa normativa che regola la vita della città e del contado, offrono una moltitudine di elementi circa la viticoltura e la vinificazione, la conservazione, il trasporto, lo smercio e il consumo del vino.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

Nel territorio della DOP Colli di Rimini numerosi sono i fattori di natura ambientale, climatica e pedologica che concorrono a determinare le peculiari caratteristiche dei vini contemplati in questo disciplinare.

Grande peso ha la vicinanza del territorio al mare che influenza positivamente il ciclo vegetativo della vite (opponendosi a minime termiche eccessive nel periodo invernale e mitigando le massime termiche nel periodo estivo, mantenendo l'ambiente ventilato dalle brezze) e contemporaneamente conferendo vigore e suadenza ai vini che ne derivano.

La peculiare matrice calcareo-argillosa dei terreni, unita ad una piovosità non eccessiva nel periodo estivo, alla fertilità medio bassa dei terreni e a sommatorie termiche adeguate influenzano fortemente le caratteristiche chimico fisiche dei vini che si presentano in generale con un elevato potenziale in estratto secco e tenore in alcol unita nei vini rossi ad una buona intensità colorante e ad un elevato tenore in polifenoli, mentre nei bianchi conferisce spessore e sapidità.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *A)* e quelli di cui alla lettera *B)*.

Le peculiari caratteristiche del territorio della DOP «Colli di Rimini» di tipo ambientale, climatico, pedologico ed orografico ne fanno un «*unicum*» territoriale che ha espresso sin dall'antichità una specifica vocazionalità alla coltivazione della vite.

La grande potenzialità di questo territorio è stata percepita da tutte le civiltà che si sono avvicendate nel territorio e che hanno quindi dato il proprio contributo di conoscenza ed esperienza nella coltivazione della vite e nella vinificazione.

Questa abbondante stratificazione di cultura, ricerca, selezione di vitigni ed ecotipi adatti a questo ambiente hanno generato un quadro di fortissima tipicità che nobilita e caratterizza il vino «Colli di Rimini» DOP.

Art. 9.

Riferimenti alla struttura di controllo

La società Valoritalia è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, in conformità alla vigente normativa della UE, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2018.

20A03209

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-155) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.